

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 228

47° anno

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

11 settembre 2004

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	Corte di Giustizia	
2004/C 228/01	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-501/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee («Artt. 4, lett. c), CA e 67 CA — Decisione della Commissione n. 2496/96/CECA — Aiuti all'esportazione a favore delle imprese siderurgiche — Rispetto di un termine ragionevole — Deduzione fiscale — Obbligo di motivazione — Selettività — Provvedimento generale») .....	1
2004/C 228/02	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-272/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/160/CEE — Qualità delle acque di balneazione — Inosservanza dei valori limite — Mancata individuazione di tutte le zone di balneazione interne in Portogallo — Raccolta di un numero insufficiente di campioni) .....	1
2004/C 228/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-349/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Bielefeld): Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH contro ADS Anker GmbH («Politica sociale — Artt. 4 e 11 della direttiva 94/45/CE — Comitato aziendale europeo — Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie — Obbligo della direzione centrale di fornire talune informazioni ai rappresentanti dei lavoratori») .....	2
2004/C 228/04	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-381/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati») .....	2
2004/C 228/05	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-495/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati») .....	3



2004/C 228/06	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nelle cause riunite C-37/02 e C-38/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Di Lenardo Adriano Srl e Dilexport Srl contro Ministero del Commercio con l'Estero («Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 896/2001 — Regime comune degli scambi con i paesi terzi — Importazioni primarie — Validità — Tutela del legittimo affidamento — Retroattività — Competenza di esecuzione») .....	3
2004/C 228/07	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-144/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati») .....	4
2004/C 228/08	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nel procedimento C-239/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt): Douwe Egberts NV contro Westrom Pharma NV e altri («Ravvicinamento delle legislazioni — Interpretazione dell'articolo 28 CE e delle direttive 1999/4/CE e 2000/13/CE — Validità della direttiva 1999/4/CE — Etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari — Divieto di indicazioni relative alla salute») .....	4
2004/C 228/09	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13 luglio 2004, nella causa C-262/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Radiodiffusione televisiva — Pubblicità — Misura nazionale che vieta la pubblicità di bevande alcoliche commercializzate in tale Stato membro, ove si tratti di pubblicità indiretta risultante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili in occasione della ritrasmissione di talune manifestazioni sportive — Legge "Evin"») .....	5
2004/C 228/10	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nel procedimento C-315/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz contro Finanzlandesdirektion für Tirol (Libera circolazione dei capitali — Imposta sui redditi da capitale — Redditi da capitale d'origine austriaca: Aliquota d'imposta del 25 % con effetto liberatorio o aliquota dimezzata rispetto all'aliquota media applicabile ai redditi complessivi — Redditi da capitale originari di un altro Stato membro: aliquota normale d'imposta) .....	5
2004/C 228/11	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-321/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Rendsburg contro Detlev Harbs («Sesta direttiva IVA — Art. 25 — Regime comune forfetario applicabile ai produttori agricoli — Affitto di una parte di un'azienda agricola») .....	6
2004/C 228/12	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-345/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Pearle BV e.a. contro Hoofdbedrijfschap Ambachten («Aiuti concessi dagli Stati — Nozione di aiuto — Compagnia pubblicitaria collettiva a favore di un settore economico — Finanziamento della campagna mediante contributi speciali a carico delle imprese del settore — Intervento di un ente di diritto pubblico») .....	6
2004/C 228/13	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nel procedimento C-365/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Marie Lindfors («Direttiva 83/183/CEE — Trasferimento di residenza da uno Stato membro ad un altro — Imposta percepita prima dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un autoveicolo») .....	7
2004/C 228/14	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-415/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Imposte indirette — Direttiva 69/335/CEE — Raccolta di capitali — Tassa sulle operazioni di Borsa — Tassa sulla consegna di titoli al portatore») .....	7

2004/C 228/15	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-424/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di Stato — Direttiva 75/439/CEE — Eliminazione degli oli usati — Priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione) .....	8
2004/C 228/16	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13 luglio 2004, nel procedimento C-429/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Bacardi France SAS contro Télévision française 1 SA (TF1) e altri (Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Direttiva 89/552/CEE — Televisione senza frontiere — Trasmissione televisiva — Pubblicità — Provvedimento nazionale che vieta la pubblicità televisiva di bevande alcoliche commercializzate in tale Stato, nella parte in cui esso riguarda la pubblicità televisiva indiretta derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la trasmissione di determinati eventi sportivi — Legge «Evin») .....	9
2004/C 228/17	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-443/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Pordenone): Nicolas Schreiber («Art. 28 CE — Direttiva 98/8/CE — Immissione sul mercato di prodotti biocidi — Provvedimento nazionale che impone l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme») .....	9
2004/C 228/18	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-459/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Willy Gerekens e Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière provola contro Stato del Granducato di Lussemburgo («Domanda di pronuncia pregiudiziale — Latte — Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Legislazione nazionale — Prelievo fissato con effetto retroattivo — Principi generali di certezza del diritto e di non retroattività») .....	10
2004/C 228/19	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-463/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati») .....	10
2004/C 228/20	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13 luglio 2004, nella causa C-82/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Collaborazione con le istituzioni comunitarie — Omessa trasmissione di informazioni alla Commissione») .....	11
2004/C 228/21	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-118/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 2000/37/CE») .....	11
2004/C 228/22	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-119/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/52/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche) .....	12
2004/C 228/23	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-139/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 2000/38/CE) .....	12
2004/C 228/24	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-141/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/52/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto) .....	13



2004/C 228/25	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 luglio 2004, nel procedimento C-213/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région contre Électricité de France (EDF) (Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) — Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica — Art. 6, n. 3 — Autorizzazione di scarico — Effetto diretto) .....	13
2004/C 228/26	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 luglio 2004, nel procedimento C-242/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour administrative): Ministre des Finances contro Jean-Claude Weidert e Élisabeth Paulus (Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Abbattimento speciale per gli importi destinati all'acquisto di azioni o di quote societarie — Limitazione del vantaggio all'acquisto di azioni o di quote di società aventi sede nello Stato membro di cui trattasi) .....	14
2004/C 228/27	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 13 luglio 2004, nella causa C-277/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2005/53/CE — Mancato recepimento entro il termine prescritto») .....	14
2004/C 228/28	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-407/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia («Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli habitat naturali — Flora e fauna selvatiche») .....	15
2004/C 228/29	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-419/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Parziale recepimento — Onere della prova — Direttiva 2001/18/CE) .....	15
2004/C 228/30	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 15 luglio 2004, nella causa C-420/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento — Direttiva 2001/18/CE) .....	16
2004/C 228/31	Sentenza della Corte (seduta plenaria), 13 luglio 2004, nella causa C-27/04: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea («Ricorso di annullamento — Art 104 CE — Regolamento (CE) n. 1467/97 — Patto di stabilità e crescita — Disavanzi pubblici eccessivi — Decisioni del Consiglio ai sensi dell'art. 104, nn. 8 e 9, CE — Mancato raggiungimento della maggioranza necessaria — Decisioni non adottate — Ricorso contro «decisioni di non adottare i provvedimenti formali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione» — Irrricevibilità — Ricorso contro «conclusioni del Consiglio») .....	16
2004/C 228/32	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 8 giugno 2004, nei procedimenti riuniti da C-250/02 a C-253/02 e C-256/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Telecom Italia Mobile SpA e a. contro Ministero dell'Economia e delle Finanze («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questioni identiche a questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata») .....	17
2004/C 228/33	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 28 giugno 2004, nella causa C-445/02 P: Glaverbel SA contro UAMI (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Motivo applicato alla superficie dei prodotti — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo) .....	17
2004/C 228/34	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione), 8 giugno 2004, nel procedimento C-268/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Jean-Claude de Baeck contro Stato belga («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Legislazione fiscale — Imposta sul reddito delle persone fisiche — Cessione di una partecipazione considerevole detenuta nel capitale di una società residente — Modalità d'imposizione della plusvalenza realizzata») .....	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 228/35	Ordinanza della Corte (Prima Sezione), 27 maggio 2004, nel procedimento C-517/03: IAMA Consulting Srl contro Commissione delle Comunità europee («Clausola compromissoria — Ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado — Domanda riconvenzionale — Competenza della Corte di giustizia») .....	18
2004/C 228/36	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 10 giugno 2004, nel procedimento C-555/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Charleroi): Magali Warbecq contro Ryanair Ltd («Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Giudice avente il potere, ai sensi dell'art. 68 CE, di adire la Corte in via pregiudiziale — Incompetenza della Corte») .....	19
2004/C 228/37	Causa C-223/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Gorizia con ordinanza 7 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Bressan Aldo e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura — AGEA nonchè Cospalat Friuli Venezia Giulia .....	19
2004/C 228/38	Causa C-232/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Düsseldorf, con ordinanza 5 maggio 2004, nella causa Nurten Güney-Görres contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG. ....	19
2004/C 228/39	Causa C-239/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 giugno 2004 .....	20
2004/C 228/40	Causa C-244/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'8 giugno 2004 .....	20
2004/C 228/41	Causa C-261/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Regensburg con ordinanza 16 giugno 2004 nel procedimento Gerhard Schmidt contro Fa. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH .....	21
2004/C 228/42	Causa C-264/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Breisach con ordinanza 7 giugno 2004 nel procedimento Badischer Winzkeller contro Land Baden-Württemberg .....	21
2004/C 228/43	Causa (C-265/04): Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Kammarrätten di Sundsvall con ordinanza 17 giugno 2004 nel procedimento Margaretha Bouanich contro Skatteverket .....	22
2004/C 228/44	Cause C-266/04, C-267/04, C-268/04, C-269/04, C-270/04: Domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne con ordinanza 5 aprile 2004 nei procedimenti: SAS Nazairdis contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, JACELI SA contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, KOMOGO SA contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, Tout pour la maison SARL contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, SAS Distribution Casino France contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC .....	22
2004/C 228/45	Causa C-271/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 16 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Elena Di Doi e Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) .....	23



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 228/46	Causa C-272/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 16 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Franco Piemonte e Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) .....	23
2004/C 228/47	Causa C-274/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Amburgo, con ordinanza 16 giugno 2004, nella causa ED & F Man Sugar Ltd. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas .....	24
2004/C 228/48	Causa C-277/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29 giugno 2004 .....	24
2004/C 228/49	Causa C-278/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 29 giugno 2004 .....	24
2004/C 228/50	Causa C-279/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Hørsholm con sentenza 4 giugno 2004 nel procedimento Anklagemyndighed contro Steffen Ryborg. ....	25
2004/C 228/51	Causa C-280/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret con ordinanza 25 giugno 2004, nella causa Jyske Finans A/S contro Skatteministeriet .....	25
2004/C 228/52	Causa C-281/04 P: Ricorso dei sigg. Michael Leighton, Graham French e John Neiger avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 giugno 2004, causa T-24/04, Michael Leighton, Graham French e John Neiger/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 giugno 2004 .....	25
2004/C 228/53	Causa C-287/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia proposto il 5 luglio 2004 .....	26
2004/C 228/54	Causa C-290/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) con ordinanza 28 aprile 2004, nella causa FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH contro Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel .....	26
2004/C 228/55	Causa C-292/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Colonia) con ordinanza 24 giugno 2004, nel procedimento Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde e Marina Stöfler contro Finanzamt Bonn-Innenstadt .....	27
2004/C 228/56	Causa C-293/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 14 giugno 2004, nel procedimento Beemsterboer Coldstore Services B.V. contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem .....	27
2004/C 228/57	Causa C-294/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Juzgado de lo Social n. 30 di Madrid con ordinanza 5 luglio 2004 nel procedimento C. Sarkatzis Herrero contro Instituto Madrileño de la Salud .....	28
2004/C 228/58	Causa C-300/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 13 luglio 2004, nella causa M.G. Eman e O.B. Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag .....	28
2004/C 228/59	Causa C-303/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Voghera con ordinanza 1° luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Lidl Italia srl e Comune di Stradella .....	29
2004/C 228/60	Causa C-304/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con sentenza 13 luglio 2004 nella causa Jacob Meijer B.V. contro inspecteur van de Belastingdienst .....	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 228/61	Causa C-305/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con sentenza 13 luglio 2004 nella causa Eagle International Freight B.V. contro Inspecteur van de Belastingdienst .....	29
2004/C 228/62	Causa C-306/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 13 luglio 2004, nella causa Compaq Computer International Corporation contro Inspecteur van de Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem .....	30
2004/C 228/63	Causa C-310/04: Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 22 luglio 2004 .....	30
2004/C 228/64	Causa C-312/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 23 luglio 2004 .....	31
2004/C 228/65	Causa C-314/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con ordinanza 12 luglio 2004, nella causa R.M Torres Aucejo contro Fondo de Garantía Salarial .....	31
2004/C 228/66	Causa C-317/04: Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 luglio 2004 .....	31
2004/C 228/67	Causa C-318/04: Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 luglio 2004 .....	32
2004/C 228/68	causa C-319/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 luglio 2004 .....	33
2004/C 228/69	Causa C-320/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 luglio 2004 .....	33
2004/C 228/70	Causa C-333/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 2 agosto 2004 .....	34
2004/C 228/71	Cancellazione dal ruolo della causa C-257/02 .....	34
2004/C 228/72	Cancellazione dal ruolo della causa C-322/02 .....	34
2004/C 228/73	Cancellazione dal ruolo della causa C-349/02 .....	34
2004/C 228/74	Cancellazione dal ruolo della causa C-450/02 .....	34
2004/C 228/75	Cancellazione dal ruolo della causa C-454/02 .....	35
2004/C 228/76	Cancellazione dal ruolo della causa C-76/03 .....	35
2004/C 228/77	Cancellazione dal ruolo della causa C-474/03 .....	35
2004/C 228/78	Cancellazione dal ruolo della causa C-538/03 .....	35



## Tribunale di primo grado

2004/C 228/79	Sentenza del Tribunale di primo grado, 10 giugno 2004, nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01: Mercedes Alvarez Moreno contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Art. 74 RAA — Risoluzione del contratto») .....	36
2004/C 228/80	Sentenza del Tribunale di primo grado, 10 giugno 2004, nella causa T-258/01: Pierre Eveillard contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Regime disciplinare — Riduzione di scatto — Artt. 11 e 14 dello Statuto — Contratto di guardiania degli edifici della Commissione») .....	36
2004/C 228/81	Sentenza del Tribunale di primo grado, 10 giugno 2004, nella causa T-276/01: Mély Garroni contro Parlamento europeo («Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Art. 74 RAA — Risoluzione del contratto») .....	37
2004/C 228/82	Sentenza del Tribunale di primo grado, 10 giugno 2004, nella causa T-307/01, Jean-Paul François contro la Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Regime disciplinare — Retrocessione di scatto — Contratto di guardiano degli edifici della Commissione — Termine ragionevole — Procedimento penale — Ricorso per risarcimento danni) .....	37
2004/C 228/83	Sentenza del Tribunale di primo grado, 22 giugno 2004, nella causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso e a contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Opposizione — Rischio di confusione — Domanda di marchio comunitario denominativo PICARO — Marchio denominativo anteriore PICASSO») .....	37
2004/C 228/84	Sentenza del Tribunale di primo grado, 24 giugno 2004, nella causa T-190/02: Anita Jannice Österholm contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Assenza imputata sulla durata del congedo ordinario — Termini — Assenza di interesse ad agire — Irricevibilità») .....	38
2004/C 228/85	Sentenza del Tribunale di primo grado, 22 giugno 2004, nella causa T-66/03, Koffiebranderij en Theehandhandel «Drie Mollen sinds 1818» BV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "Galáxia" — Marchi denominativi anteriori nazionali e internazionali GALA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») .....	38
2004/C 228/86	Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), 10 giugno 2004, nella causa T-315/02, Svend Klitgaard contro Commissione delle Comunità europee («Clausola compromissoria — Contratto stipulato nell'ambito del progetto PLAN Cluster D — Spese di viaggio — Spese di recupero — Pagamento tardivo») .....	38
2004/C 228/87	Sentenza del Tribunale di primo grado, 10 giugno 2004, nella causa T-330/03, Xanthippi Liakoura contro Consiglio dell'Unione europea («Dipendenti — Rifiuto di promozione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni») .....	39
2004/C 228/88	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 26 maggio 2004, nella causa T-165/02 Enrique José Lloris Maeso contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Inazione della ricorrente — Non luogo a provvedere») .....	39
2004/C 228/89	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 14 giugno 2004, nella causa T-267/02, Rewe-Zentral AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Rifiuto parziale di registrazione — Rinuncia all'opposizione — Non luogo a provvedere) .....	39

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 228/90	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 7 giugno 2004, nella causa T-333/02, Gestoras Pro-Amnistía e a. contro Consiglio dell'Unione europea («Ricorso per risarcimento — Giustizia e affari interni — Posizione comune del Consiglio — Misure relative a persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici — Incompetenza manifesta — Ricorso manifestamente infondato») .....	40
2004/C 228/91	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 27 maggio 2004, nella causa T-358/02, Deutsche Post AG e DHL International Srl contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Autorizzazione da parte della Commissione di aiuti accordati dalle autorità italiane a favore di Poste Italiane — Ricorso di annullamento proposto da concorrenti — Irricevibilità) .....	40
2004/C 228/92	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 2 luglio 2004, nella causa T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna e CIA Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Ricorso d'annullamento e per risarcimento — Decisione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso presentato da rappresentanti dei beneficiari potenziali di questo regime — Irricevibilità») .....	40
2004/C 228/93	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 27 maggio 2004, nella causa T-61/03, Irwin Industrial Tool Co. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Marchio denominativo QUICK-GRIP — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rifiuto di registrazione — Ricorso manifestamente privo di fondamento giuridico) .....	41
2004/C 228/94	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 9 giugno 2004, nella causa T-96/03, Manel Camós Grau contro Commissione delle Comunità europee (Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione e il finanziamento dell'Istituto per le relazioni europee latino-americane — Possibile conflitto d'interessi in capo ad un investigatore — Decisione di ritiro dell'investigatore dalla squadra — Ricorso di annullamento — Atti preparatori — Irricevibilità) .....	41
2004/C 228/95	Ordinanza del Tribunale, 2 giugno 2004, nella causa T-123/03, Pfizer Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Medicinali per uso umano — Avvio, ai sensi dell'art. 30 della direttiva 2001/83/CE, della procedura dell'art. 32 di tale direttiva — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità») .....	42
2004/C 228/96	Ordinanza del Tribunale di primo grado, 25 maggio 2004, nella causa T-264/03, Jürgen Schmoldt e a. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso d'annullamento — Termine per il ricorso — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardando individualmente — Decisione — Norme per l'isolamento termico — Irricevibilità) .....	42
2004/C 228/97	Causa T-196/04: Ricorso della Ryanair Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2004 .....	42
2004/C 228/98	Causa T-255/04: Ricorso della sig.ra Monique Negenman contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004 .....	43
2004/C 228/99	Cancellazione dal ruolo della causa T-306/99 .....	43
2004/C 228/100	Cancellazione dal ruolo della causa T-307/99 .....	43
2004/C 228/101	Cancellazione dal ruolo della causa T-308/99 .....	44
2004/C 228/102	Cancellazione dal ruolo della causa T-310/99 .....	44
2004/C 228/103	Cancellazione dal ruolo della causa T-311/99 .....	44
2004/C 228/104	Cancellazione dal ruolo della causa T-312/99 .....	44



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 228/105	Cancellazione dal ruolo della causa T-220/02 .....	44
2004/C 228/106	Cancellazione dal ruolo della causa T-242/03 .....	44
2004/C 228/107	Cancellazione dal ruolo della causa T-380/03 .....	44
2004/C 228/108	Cancellazione dal ruolo della causa T-423/03 .....	45
2004/C 228/109	Cancellazione dal ruolo della causa T-89/04 .....	45
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	.....	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2004/C 228/110	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 201 del 7.8.2004 .....	46



## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-501/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(«Artt. 4, lett. c), CA e 67 CA — Decisione della Commissione n. 2496/96/CECA — Aiuti all'esportazione a favore delle imprese siderurgiche — Rispetto di un termine ragionevole — Deduzione fiscale — Obbligo di motivazione — Selettività — Provvedimento generale»)*

(2004/C 228/01)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-501/00, Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde) sostenuto da Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Gobierno del País Vasco (avvocato: R. Falcón y Tella) e da Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) (avvocati: L. Suárez de Lezo Mantilla e I. Alonso de Noriega Satrustegui) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Rozet e G. Valero Jordana), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 31 ottobre 2000, relativa alle leggi spagnole sull'imposta sulle società (GU 2001, L 60, pag. 57), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3) *La Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Vizcaya, la Diputación Foral de Guipúzcoa, le Juntas Generales de Guipúzcoa, el Gobierno del País Vasco e l'Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) sopportano le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 79 del 10.3.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-272/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/160/CEE — Qualità delle acque di balneazione — Inosservanza dei valori limite — Mancata individuazione di tutte le zone di balneazione interne in Portogallo — Raccolta di un numero insufficiente di campioni)*

(2004/C 228/02)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-272/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra T. Figueira e sig. G. Valero Jordana) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes, sig.re M. Telles Romão e M. João Lois), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica portoghese,

- non avendo adottato i provvedimenti necessari a rendere la qualità delle proprie acque di balneazione conforme ai valori fissati dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1),
- non avendo osservato la frequenza minima di campionamento prevista all'allegato della direttiva, e non
- avendo individuato tutte le zone di balneazione interne esistenti in Portogallo,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 1, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 3, nonché con l'allegato di tale direttiva, e ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 2, della stessa direttiva,

la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari a rendere la qualità delle proprie acque di balneazione conforme ai valori limite imperativi fissati dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva stessa, letto in combinato disposto con l'art. 3 nonché con l'allegato di quest'ultima.*
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 245 dell'1.9.2001.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-349/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Bielefeld): Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH contro ADS Anker GmbH (<sup>1</sup>)**

**(«Politica sociale — Artt. 4 e 11 della direttiva 94/45/CE — Comitato aziendale europeo — Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie — Obbligo della direzione centrale di fornire talune informazioni ai rappresentanti dei lavoratori»)**

(2004/C 228/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-349/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.

234 CE, dall'Arbeitsgericht Bielefeld (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH e ADS Anker GmbH, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4 e 11 della direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254, p. 64), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Gli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad imporre all'impresa stabilita nel loro territorio, e che costituisce la direzione centrale di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. e), e 3, n. 1, della direttiva, o la direzione centrale presunta, ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo comma, della stessa, l'obbligo di fornire a un'altra impresa dello stesso gruppo stabilita in un altro Stato membro le informazioni richieste a quest'ultima dai rappresentanti dei suoi lavoratori, quando tali informazioni non sono in possesso di detta altra impresa e sono indispensabili all'avvio delle trattative per l'istituzione di un comitato aziendale europeo.*

(<sup>1</sup>) GU C 369 del 22.12.2001.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-381/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»)**

(2004/C 228/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-381/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. Traversa) contro Repubblica italiana (agente: sig. I. Braguglia, assistito dal sig. G. de Bellis), sostenuta da Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä) e da Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo applicato l'imposta sul valore aggiunto sull'importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune

dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 348 dell'8.12.2001.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-495/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»)**

(2004/C 228/05)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-495/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e I. Koskinen) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), sostenuta dalla Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma) e dal Regno di Svezia (agenti: sig. A. Kruse e sig.ra A. Falk), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo applicato l'imposta sul valore aggiunto sull'importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:

base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 58 del 2.3.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

**nelle cause riunite C-37/02 e C-38/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Di Lenardo Adriano Srl e Dilexport Srl contro Ministero del Commercio con l'Estero (<sup>1</sup>)**

**(«Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 896/2001 — Regime comune degli scambi con i paesi terzi — Importazioni primarie — Validità — Tutela del legittimo affidamento — Retroattività — Competenza di esecuzione»)**

(2004/C 228/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-37/02 e C-38/02, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nelle cause dinanzi ad esso pendente tra Di Lenardo Adriano Srl (causa C-37/02) e Dilexport Srl (causa C-38/02) contro Ministero del Commercio con l'Estero, domande vertenti sulla validità degli artt 1, 3, 4, 5, 6 e 31 del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, lett. c), e 31 del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità.

(<sup>1</sup>) GU C 97 del 20.4.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-144/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (<sup>1</sup>)**

*(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»)*

(2004/C 228/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-144/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e K. Gross) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. M. Lumma), sostenuta dalla Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re T. Pynnä e E. Bygglin) e dal Regno di Svezia (agenti: sig. A. Kruse e sig.ra A. Falk), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo applicato l'imposta sul valore aggiunto sull'importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 156 del 29.6.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

**nel procedimento C-239/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt): Douwe Egberts NV contro Westrom Pharma NV e altri (<sup>1</sup>)**

*(«Ravvicinamento delle legislazioni — Interpretazione dell'articolo 28 CE e delle direttive 1999/4/CE e 2000/13/CE — Validità della direttiva 1999/4/CE — Etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari — Divieto di indicazioni relative alla salute»)*

(2004/C 228/08)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-239/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Douwe Egberts NV e Westrom Pharma NV, Christophe Sourainis, che opera con la denominazione «Etablissement FICS», e tra Douwe Egberts NV e FICS-World BVBA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 28 CE, sull'interpretazione e la validità dell'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 febbraio 1999, 1999/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66, pag. 26), e sull'interpretazione dell'art. 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione, dai sigg. J.-P. Puissechet, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 febbraio 1999, 1999/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria deve essere interpretato nel senso che, nella commercializzazione di prodotti menzionati nell'allegato di tale direttiva, non esclude che possano essere utilizzate, oltre alle denominazioni di vendita, anche altre, come un'espressione commerciale o di fantasia.
- 2) L'art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in esame, che vieta i «riferimenti al dimagrimento» e i «riferimenti a raccomandazioni, certificati, citazioni, pareri medici o a dichiarazioni di approvazione» nell'etichettatura e nella presentazione di prodotti alimentari.
- 3) Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta i «riferimenti al dimagrimento» e i «riferimenti a raccomandazioni, certificati, citazioni, pareri medici o a dichiarazioni di approvazione» nella pubblicità di prodotti alimentari importati da altri Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 luglio 2004

nella causa C-262/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (<sup>1</sup>)

*(«Inadempimento di uno Stato — Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Radiodiffusione televisiva — Pubblicità — Misura nazionale che vieta la pubblicità di bevande alcoliche commercializzate in tale Stato membro, ove si tratti di pubblicità indiretta risultante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili in occasione della ritrasmissione di talune manifestazioni sportive — Legge "Evin"»)*

(2004/C 228/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-262/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. H. van Lier), sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji, assistito dal sig. K. Beal) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra R. Loosli-Surrans), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, subordinando alla previa eliminazione delle pubblicità di bevande alcoliche la trasmissione televisiva in Francia, ad opera di canali televisivi francesi, di mani-

festazioni sportive che si svolgono nel territorio di altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), A. Rosas, C. Gulmann e J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen e S. von Bahr, e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, ha pronunciato il 13 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nel procedimento C-315/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz contro Finanzlandesdirektion für Tirol (<sup>1</sup>)**

*(Libera circolazione dei capitali — Imposta sui redditi da capitale — Redditi da capitale d'origine austriaca: Aliquota d'imposta del 25 % con effetto liberatorio o aliquota dimezzata rispetto all'aliquota media applicabile ai redditi complessivi — Redditi da capitale originari di un altro Stato membro: aliquota normale d'imposta)*

(2004/C 228/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-315/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Anneliese Lenz e Finanzlandesdirektion für Tirol, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e 58 CE), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 73 B e 73 D, nn. 1 e 3, del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e, rispettivamente, 58, nn. 1 e 3, CE) ostano ad una normativa che consente ai soli titolari di redditi da capitale di origine austriaca di scegliere tra l'imposta speciale a carattere liberatorio e l'imposta ordinaria sul reddito con l'applicazione di un'aliquota dimezzata, mentre prevede che i capitali originari di un altro Stato membro siano obbligatoriamente assoggettati all'imposta ordinaria sul reddito senza riduzioni di aliquota.
- 2) Il diniego di concedere ai titolari di redditi da capitale originari di un altro Stato membro i vantaggi fiscali concessi ai titolari di redditi da capitale di origine austriaca non può essere giustificato dal fatto che il reddito delle società aventi sede in un altro Stato membro sia ivi soggetto ad una tassazione poco elevata.

(<sup>1</sup>) GU C 261 del 26.10.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-321/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Rendsburg contro Detlev Harbs (<sup>1</sup>)**

**(«Sesta direttiva IVA — Art. 25 — Regime comune forfetario applicabile ai produttori agricoli — Affitto di una parte di un'azienda agricola»)**

(2004/C 228/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-321/02 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Rendsburg e Detlev Harbs, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 25 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 25 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che un produttore agricolo, che abbia ceduto in affitto e/o in locazione a lungo termine una parte dei principali elementi della propria azienda agricola e che continui a praticare con la restante parte di essa l'attività di agricoltore, attività per la quale è assoggettato al regime comune forfetario di cui al detto articolo, non può far rientrare in tale regime forfetario il canone di un affitto e/o di una locazione del genere. I relativi proventi devono essere assoggettati al regime normale o, eventualmente, al regime semplificato dell'imposta sul valore aggiunto.

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 23.11.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-345/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Pearle BV e.a. contro Hoofdbedrijfschap Ambachten (<sup>1</sup>)**

**(«Aiuti concessi dagli Stati — Nozione di aiuto — Compagnia pubblicitaria collettiva a favore di un settore economico — Finanziamento della campagna mediante contributi speciali a carico delle imprese del settore — Intervento di un ente di diritto pubblico»)**

(2004/C 228/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-345/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Pearle BV, Hans Puijs Optiek Franchise BV, Rinck Opticiens BV e Hoofdbedrijfschap Ambachten, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 92, n. 1 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1) e 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) vanno interpretati nel senso che i regolamenti emanati da un'organizzazione di categoria di diritto pubblico ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri e dai medesimi decisa, mediante risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna, non costituiscono parte integrante di una misura d'aiuto ai sensi delle dette disposizioni e non sono soggetti all'obbligo di previa comunicazione alla Commissione, qualora risulti accertato che tale finanziamento è stato realizzato per mezzo di risorse in ordine alle quali la detta organizzazione di categoria di diritto pubblico non ha mai avuto il potere di disporre liberamente.

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 23.11.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

nel procedimento C-365/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Marie Lindfors (<sup>1</sup>)

*(«Direttiva 83/183/CEE — Trasferimento di residenza da uno Stato membro ad un altro — Imposta percepita prima dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un autoveicolo»)*

(2004/C 228/13)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C365/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento promosso da Marie Lindfors, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H. von Holstein,

cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nell'ambito di un trasferimento di residenza del proprietario di un autoveicolo da uno Stato membro verso un altro, un'imposta come quella prevista dall'autoverolaki (1482/1994) (legge relativa all'imposta sui veicoli a motore) sia riscossa prima dell'immatricolazione o della messa in circolazione del veicolo nello Stato membro in cui la residenza è stata trasferita. Tuttavia, tenuto conto degli obblighi nascenti dall'art. 18 CE, sarà compito del giudice nazionale verificare che l'applicazione del diritto nazionale è tale da garantire che, con riferimento a tale imposta, il detto proprietario non sia posto in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovano i cittadini che hanno risieduto permanentemente nello Stato membro in questione e, all'occorrenza, che tale disparità di trattamento è giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale.

(<sup>1</sup>) GU C 323 del 21.12.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-415/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (<sup>1</sup>)

*(«Inadempimento di uno Stato — Imposte indirette — Direttiva 69/335/CEE — Raccolta di capitali — Tassa sulle operazioni di Borsa — Tassa sulla consegna di titoli al portatore»)*

(2004/C 228/14)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-415/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e C. Giolito) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dall'avv. B. van de Walle de Ghelcke), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio:

- avendo sottoposto alla tassa sulle operazioni di Borsa le sottoscrizioni, effettuate in Belgio, di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito, e
- avendo sottoposto alla tassa sulla consegna di titoli al portatore il rilascio materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici belgi o stranieri, quando si tratti di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Regno del Belgio,*

*avendo sottoposto alla tassa sulle operazioni di Borsa le sottoscrizioni, effettuate in Belgio, di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito, e*

*avendo sottoposto alla tassa sulla consegna di titoli al portatore il rilascio materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici belgi o stranieri, quando si tratti di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito,*

*è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.*

2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 25.1.2003.

**SENTENZA DELLA CORTE**

**(Prima Sezione)**

**15 luglio 2004**

**nella causa C-424/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<sup>1</sup>)**

**(Inadempimento di Stato — Direttiva 75/439/CEE — Eliminazione degli oli usati — Priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione)**

(2004/C 228/15)

(Lingua di procedura: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-424/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: M. Bethell, assistito dalla sig.ra M. Demetriou), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi all'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU 1987, L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43) con cui si richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione o, comunque, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della suddetta direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di adottare, ai sensi dell'art 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, le misure necessarie per dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.*

2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 25.1.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 luglio 2004

nel procedimento C-429/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Bacardi France SAS contro Télévision française 1 SA (TF1) e altri <sup>(1)</sup>

(Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Direttiva 89/552/CEE — Televisione senza frontiere — Trasmissione televisiva — Pubblicità — Provvedimento nazionale che vieta la pubblicità televisiva di bevande alcoliche commercializzate in tale Stato, nella parte in cui esso riguarda la pubblicità televisiva indiretta derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la trasmissione di determinati eventi sportivi — Legge «Evin»)

(2004/C 228/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-429/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Bacardi France SAS, già Bacardi-Martini SAS, e Télévision française 1 SA (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA, GiroSport SARL, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), nonché dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen e S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'art. 2, n. 2, primo comma, prima frase, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, non osta a che uno Stato membro vieti la pubblicità televisiva di bevande alcoliche commercializzate nel detto Stato, laddove ciò riguardi la pubblicità televisiva indiretta derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la trasmissione di eventi sportivi binazionali che si svolgono sul territorio di altri Stati membri.

Una simile pubblicità televisiva indiretta non dev'essere considerata «pubblicità televisiva» ai sensi degli artt. 1, lett. b), 10 e 11 di tale direttiva.

2. L'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) non osta a che uno Stato membro vieti la pubblicità televisiva di bevande alcoliche commercializzate nel detto Stato, laddove ciò riguardi la pubblicità televisiva indiretta derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la trasmissione di eventi sportivi binazionali che si svolgono sul territorio di altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 25.1.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-443/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Pordenone): Nicolas Schreiber <sup>(1)</sup>

(«Art. 28 CE — Direttiva 98/8/CE — Immissione sul mercato di prodotti biocidi — Provvedimento nazionale che impone l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali anti-tarme»)

(2004/C 228/17)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-443/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Pordenone nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Nicolas Schreiber, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), nonché dell'art. 28 CE, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme.

Tali tavolette, infatti, non possono essere considerate prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base», in modo da essere commercializzate in Italia senza previa autorizzazione o registrazione, ma devono essere qualificate come «biocidi» ai sensi della direttiva 98/8.

- 2) L'art. 4, n. 1, della direttiva 98/8 non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro con proprietà naturali antitarme, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest'ultimo Stato.
- 3) Il fatto che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l'immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest'ultimo Stato, costituisce una misura di effetto equivalente in contrasto con l'art. 28 CE, misura che può però ritenersi giustificata per motivi attinenti alla tutela della salute ai sensi dell'art. 30 CE.

(<sup>1</sup>) GU C 31 dell'8.2.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-459/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Willy Gerekens e Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière provola contro Stato del Granducato di Lussemburgo** (<sup>1</sup>)

**(«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Latte — Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Legislazione nazionale — Prelievo fissato con effetto retroattivo — Principi generali di certezza del diritto e di non retroattività»)**

(2004/C 228/18)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-459/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Willy Gerekens, Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière provola e Stato del Granducato di Lussemburgo, domanda vertente sull'interpretazione dei principi generali di diritto comunitario, relativi alla certezza del diritto ed alla non retroattività, in merito ad una regolamentazione nazionale nel settore delle quote di produzione lattiera adottata in luogo di una prima regolamentazione, dichiarata discriminatoria dalla Corte di giustizia, e che permette di sanzionare retroattivamente il superamento di tali quote avvenuto dopo l'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che

modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10) e 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), ma sotto l'egida della regolamentazione nazionale sostituita, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*I principi generali di diritto comunitario, relativi alla certezza del diritto ed alla non retroattività, non ostano a che, ai fini dell'applicazione di una normativa comunitaria che impone quote di produzione, come quella istituita dai regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, uno Stato membro adotti, in luogo di una prima regolamentazione dichiarata discriminatoria dalla Corte, una nuova regolamentazione che si applica retroattivamente al superamento delle quote di produzione avvenuto dopo l'entrata in vigore di tali regolamenti, ma sotto l'egida della regolamentazione nazionale sostituita.*

(<sup>1</sup>) GU C 44 del 22.2.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-463/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia** (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»)**

(2004/C 228/19)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-463/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e K. Simonsson) contro Regno di Svezia (agente: sig.ra A. Falk) sostenuto dalla Repubblica di

Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo percepito l'imposta sul valore aggiunto sugli importi di aiuto versati conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 55 dell'8.3.2003.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 luglio 2004

**nella causa C-82/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Collaborazione con le istituzioni comunitarie — Omessa trasmissione di informazioni alla Commissione»)**

(2004/C 228/20)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-82/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Aresu) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dai sigg. A. Cingolo e P. Gentili), causa diretta a far constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 10 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal

sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo collaborato lealmente con la Commissione delle Comunità europee in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori in un impianto di depurazione ubicato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 10 CE.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 101 del 26.4.2003.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-118/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 2000/37/CE»)**

(2004/C 228/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-118/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e H. Støvlbæk) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig.ra A. Tieman), avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/37/C che modifica il capitolo VI bis – Farmacovigilanza – della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, (GU L 139, pag. 25) o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/37/CE che modifica il capitolo VI bis — Farmacovigilanza — della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 10.5.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-119/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (<sup>1</sup>)**

**(Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/52/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche)**

(2004/C 228/22)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-119/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Rozet) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e C. Lemaire) avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75) o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziari tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 10.5.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-139/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (<sup>1</sup>)**

**(Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 2000/38/CE)**

(2004/C 228/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-139/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. C. Schieffer e H. Støvlbæk) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig.ra A. Tiemann), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/38/CE, che modifica il capitolo VI bis (Farmacovigilanza) della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 139, pag. 28), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/38/CE, che modifica il capitolo VI bis (Farmacovigilanza) della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 146 del 21.6.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 luglio 2004

**nella causa C-141/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (<sup>1</sup>)**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/52/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)**

(2004/C 228/24)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-141/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Flett e P. Hellström) contro Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 146 del 21.6.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

**nel procedimento C-213/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la rasion contro Électricité de France (EDF) (<sup>1</sup>)**

**(Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) — Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica — Art. 6, n. 3 — Autorizzazione di scarico — Effetto diretto)**

(2004/C 228/25)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-213/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la rasion e Électricité de France (EDF), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 3, del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato con la decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CEE (GU L 67, pag. 1), nonché dell'art. 6, n. 1, dello stesso protocollo, quale modificato nel corso della conferenza dei plenipotenziari tenutasi a Siracusa il 7 e l'8 marzo 1996, modifiche approvate con la decisione del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/801/CE (GU L 322, pag. 18), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 6, n. 3, del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato con la decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, n. 83/101/CEE, nonché, una volta entrato in vigore, l'art. 6 n. 1, dello stesso protocollo, quale emendato durante la conferenza dei plenipotenziari che ha avuto luogo a Siracusa il 7 e l'8 marzo 1996, emendamenti che sono stati approvati con la decisione del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/801/CE, hanno effetto diretto, cosicché tutti gli interessati hanno il diritto di far valere tali disposizioni dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali.

2) Queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse vietano, in assenza di autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti, lo scarico in uno stagno salato comunicante con il mare Mediterraneo di sostanze che, pur non essendo tossiche, hanno un'influenza negativa sul tenore di ossigeno dell'ambiente marino.

(<sup>1</sup>) GU C 158 del 5.7.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

**nel procedimento C-242/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour administrative): Ministre des Finances contro Jean-Claude Weidert e Élisabeth Paulus (<sup>1</sup>)**

**(Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Abbattimento speciale per gli importi destinati all'acquisto di azioni o di quote societarie — Limitazione del vantaggio all'acquisto di azioni o di quote di società aventi sede nello Stato membro di cui trattasi)**

(2004/C 228/26)

(Lingua di procedura: il francese)

Nella causa C-242/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Ministre des Finances e Jean-Claude Weidert, Élisabeth Paulus, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett a), CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a), CE ostano ad una norma di legge di uno Stato membro, che esclude la concessione di un abbattimento del reddito imponibile a persone fisiche per l'acquisto di azioni o di quote societarie rappresentative di conferimenti di denaro in società di capitali aventi sede in altri Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU C 184 del 2.8.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 luglio 2004

**nella causa C-277/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2005/53/CE — Mancato recepimento entro il termine prescritto»)**

(2004/C 228/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-277/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Levis e M. Konstantinidis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. Jackson), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34), e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, in particolare dell'art. 10, n. 1, nonché del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di Sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. M. Poirares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 200 del 23.8.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-407/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia <sup>(1)</sup>

(«Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli habitat naturali — Flora e fauna selvatiche»)

(2004/C 228/28)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-407/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e M. Huttunen) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, avendo ommesso di prevedere nella propria legislazione con sufficiente certezza giuridica che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 92/43/CEE (GU L 206, pag. 7), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica di Finlandia, avendo ommesso di prevedere nella propria legislazione con sufficiente certezza giuridica che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 92/43/CEE.

2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 275 del 15.11.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-419/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese <sup>(1)</sup>

(Inadempimento di uno Stato — Parziale recepimento — Onere della prova — Direttiva 2001/18/CE)

(2004/C 228/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-419/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. U. Wölker e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e D. Petrusch), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L 106, pag. 11), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire nel suo ordinamento interno le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, le quali divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva 23 aprile 2000, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 275 del 15.11.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-420/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento — Direttiva 2001/18/CE)*

(2004/C 228/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-420/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. U. Wölker) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L 106, pag. 11), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione, e dai sigg. K. Lenaerts e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 275 del 15.11.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

13 luglio 2004

nella causa C-27/04: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso di annullamento — Art 104 CE — Regolamento (CE) n. 1467/97 — Patto di stabilità e crescita — Disavanzi pubblici eccessivi — Decisioni del Consiglio ai sensi dell'art. 104, nn. 8 e 9, CE — Mancato raggiungimento della maggioranza necessaria — Decisioni non adottate — Ricorso contro «decisioni di non adottare i provvedimenti formali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione» — Irricevibilità — Ricorso contro «conclusioni del Consiglio»»)*

(2004/C 228/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-27/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Petite, A. van Solinge e P. Aalto) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: J.-C. Piris, T. Middleton e J. Monteiro), avente ad oggetto domande di annullamento di atti del Consiglio del 25 novembre 2003, ossia:

- delle decisioni di non adottare, nei confronti della Repubblica francese e della Repubblica federale tedesca, i provvedimenti formali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ex art. 104, nn. 8 e 9, CE;
- delle conclusioni adottate nei confronti di ciascuno di tali due Stati membri, intitolate «conclusioni del Consiglio relative alla valutazione delle misure adottate [rispettivamente dalla Repubblica francese e dalla Repubblica federale tedesca] in risposta alle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell' articolo 104, paragrafo 7, del Trattato che istituisce la Comunità europea e che prendono in esame ulteriori misure volte alla riduzione del disavanzo per correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (in prosieguo: le «conclusioni del Consiglio»), in quanto tali conclusioni comportano la sospensione della procedura per i disavanzi eccessivi, il ricorso ad un provvedimento non previsto dal Trattato e la modifica delle raccomandazioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 104, n. 7, CE,

la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra Silva de Lapuerta e dal sig. M. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso della Commissione delle Comunità europee, in quanto diretto a far annullare la mancata adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti formali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ai sensi dell'art. 104, nn. 8 e 9, CE, è irricevibile.
- 2) Le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 adottate nei confronti, rispettivamente, della Repubblica francese e della Repubblica federale di Germania sono annullate in quanto contengono una decisione di sospendere la procedura per i disavanzi eccessivi e una decisione che modifica le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 104, n. 7, CE.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 35 del 7.2.2004.

#### ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 giugno 2004

**nei procedimenti riuniti da C-250/02 a C-253/02 e C-256/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Telecom Italia Mobile SpA e a. contro Ministero dell'Economia e delle Finanze (<sup>1</sup>)**

**(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questioni identiche a questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata»)**

(2004/C 228/32)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti da C-250/02 a C-253/02 e C-256/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Telecom Italia Mobile SpA (causa C-250/02), Blu SpA (causa C-251/02), Telecom Italia SpA (causa C-252/02), Vodafone Omnitel SpA, già Omnitel Pronto Italia SpA (causa C-253/02), WIND Telecomunicazioni SpA (causa C-256/02) e Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni, intervenienti: Albacom SpA (causa C-251/02), Telemar SpA (causa C-252/02), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 5), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di Sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, in particolare l'art. 11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie, come quelle in esame nelle cause principali, diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva.

(<sup>1</sup>) GU C 219 del 14.9.2002.

#### ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 giugno 2004

**nella causa C-445/02 P: Glaverbel SA contro UAMI (<sup>1</sup>)**

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Motivo applicato alla superficie dei prodotti — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo)**

(2004/C 228/33)

(Lingua di procedura: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-445/02 P, Glaverbel SA, con sede in Bruxelles (Belgio) (avv. S. Möbus.) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002, nella causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro) (Racc. pag. II-3887), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nell'adottare la sua decisione del 30 novembre 2000 con cui veniva rifiutata la registrazione come marchio comunitario di un motivo applicato alla superficie di prodotti in vetro (procedimento R 137/2000-1), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sigg. G. Schneider e R. Thewlis), convenuto in primo grado, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. J. Makarczyk, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 28 giugno 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Glaverbel SA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 31 dell'8.2.2003.

non sono imponibili qualora la cessione avvenga a favore di società, associazioni, istituzioni o enti belgi, purché la partecipazione ceduta conferisca al suo titolare una certa influenza sulle decisioni della società e gli consenta di indirizzarne le attività.

- 2) L'art. 56 CE osta a una disposizione legislativa nazionale come quella succitata qualora la partecipazione ceduta non sia tale da conferire al suo titolare una certa influenza sulle decisioni della società e da consentirgli di indirizzarne le attività.

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 29.11.2003.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 giugno 2004

nel procedimento C-268/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Jean-Claude de Baeck contro Stato belga (<sup>1</sup>)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Legislazione fiscale — Imposta sul reddito delle persone fisiche — Cessione di una partecipazione considerevole detenuta nel capitale di una società residente — Modalità d'imposizione della plusvalenza realizzata»)

(2004/C 228/34)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-268/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Jean-Claude De Baeck e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a una disposizione legislativa nazionale, come quella prevista dagli artt. 67, n. 8, e 67 ter del codice belga delle imposte sui redditi, nella versione in vigore all'epoca dei fatti di cui alla causa principale, ai sensi della quale le plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale, su azioni o quote rappresentative di diritti societari in società, associazioni, istituzioni o enti sono imponibili qualora la cessione avvenga a favore di società, associazioni, istituzioni o enti stabiliti in un altro Stato membro, mentre, nella stessa situazione, tali plusvalenze

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 maggio 2004

nel procedimento C-517/03: IAMA Consulting Srl contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(«Clausola compromissoria — Ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado — Domanda riconvenzionale — Competenza della Corte di giustizia»)

(2004/C 228/35)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Nel procedimento C-517/03, IAMA Consulting Srl, con sede in Milano, rappresentata dall'avv. V. Salvatore, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. De March, assistito dall'avv. A. Dal Ferro), avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee diretta ad ottenere il rimborso del contributo versato nell'ambito del progetto denominato REGIS 22337 e Refiag 23200, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore), M. Ilešić e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 maggio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- 2) Le spese sono riservate.

(<sup>1</sup>) GU C 47 del 21.2.2004.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

10 giugno 2004

**nel procedimento C-555/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Charleroi):  
Magali Warbecq contro Ryanair Ltd <sup>(1)</sup>**

**(«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Giudice avente il potere, ai sensi dell'art. 68 CE, di adire la Corte in via pregiudiziale — Incompetenza della Corte»)**

(2004/C 228/36)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-555/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 68 CE, dal Tribunal du travail di Charleroi (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Magali Warbecq e Ryanair Ltd, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni presentate dal Tribunal du travail di Charleroi (Belgio) con ordinanza 15 dicembre 2003.*

<sup>(1)</sup> GU C 47 del 21.2.2004.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Gorizia con ordinanza 7 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Bressan Aldo e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura — AGEA nonchè Cospalat Friuli Venezia Giulia**

(Causa C-223/04)

(2004/C 228/37)

Con ordinanza 7 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Azienda Agricola Bressan Aldo e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura — AGEA nonchè Cospalat Friuli Venezia Giulia, il Tribunale di

Gorizia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

— «dovendo l'individuazione della natura giuridica dei diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari essere effettuata alla stregua delle norme di diritto comunitario che hanno istituito tali diritti e fissato le regole fondamentali per la loro applicazione (segnatamente il reg. CEE 856/84 <sup>(1)</sup> del 31 marzo 1984 e il reg. 3950/92 <sup>(2)</sup> del 28 dicembre 1992), si chiede di accertare se l'art. 1, reg. CEE 856/84 del 31 marzo 1984 e gli artt. 1-4 debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il pagamento di tali diritti, da parte dei produttori, è dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza»

<sup>(1)</sup> GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Düsseldorf, con ordinanza 5 maggio 2004, nella causa Nurten Güney-Görres contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG.**

(Causa C-232/04)

(2004/C 228/38)

Con ordinanza 5 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 giugno 2004, nella causa Nurten Güney-Görres contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, l'Arbeitsgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se in caso di esame della sussistenza di un trasferimento di impresa ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2001/23/CE <sup>(1)</sup> — indipendentemente dalla questione dei rapporti di proprietà — in caso di una riaggiudicazione di un contratto, nell'ambito di una considerazione complessiva, sia condizione per l'accertamento del trasferimento dei mezzi di impresa dall'appaltatore originario al nuovo appaltatore il fatto che all'avente diritto vengano ceduti i mezzi d'impresa per la sua gestione economica autonoma. Se per affermare che vi sia stata trasmissione dei mezzi d'impresa sia quindi necessario che all'appaltatore sia conferito il potere di decidere sul tipo e sulle modalità dell'uso dei mezzi di impresa in funzione del proprio interesse economico. Se pertanto si debba distinguere a seconda che l'appaltatore svolga la prestazione di servizi «su» o «con» i mezzi di impresa del committente.

2) Qualora la Corte di giustizia risolva affermativamente la questione n. 1:

- a) se sia esclusa un'attribuzione dei mezzi di esercizio per la gestione economica autonoma se questi vengono posti a disposizione dell'appaltatore solo in uso da parte del committente e la loro manutenzione, compresi i costi ad essa connessi, viene assunta dal committente;
- b) se sussista un uso per la gestione economica autonoma da parte dell'appaltatore se, nell'ambito dei controlli dei passeggeri negli aeroporti, l'appaltatore per questi usa il metal detector a forma di porta, i metal detector manuali e gli apparecchi radioscopici posti a disposizione dal committente.

(<sup>1</sup>) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 giugno 2004**

(Causa C-239/04)

(2004/C 228/39)

L'8 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Beek e António Caeiros, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, dando esecuzione a un progetto di autostrada il cui tracciato attraversa la zona di protezione speciale (ZPS) di Castro Verde, nonostante gli esiti negativi della valutazione di impatto ambientale e nonostante l'esistenza di soluzioni alternative per il detto tracciato, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (<sup>1</sup>), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 27 ottobre 1997, 97/62/CE (<sup>2</sup>);
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti:*

Le autorità portoghesi hanno dato esecuzione a un progetto di autostrada il cui tracciato (tratto «Aljustrel - Castro Verde») attraversa la zona di protezione speciale (ZPE) di Castro Verde:

- Nonostante che la valutazione di impatto ambientale del progetto per l'esecuzione del tracciato del citato tratto mostri chiaramente che il detto tracciato ha effettivamente impatto negativo molto significativo su diciassette specie di uccelli selvatici citati nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e
- nonostante che esistano effettivamente soluzioni alternative al percorso eseguito del tratto ubicate immediatamente all'esterno della ZPS di Castro Verde e all'esterno delle aree abitate delle località menzionate dalle autorità portoghesi. Dal momento che tali alternative si situano in un corridoio situato a ponente della ZPS di Castro Verde entro il limite della detta ZPS e la strada «IC 1», esse si trovano in una regione pianeggiante e con una densità di popolazione molto bassa, il che avrebbe consentito alle autorità portoghesi di scegliere una delle dette alternative senza difficoltà tecniche significative e senza irragionevoli costi economici supplementari.

Conseguentemente, la Repubblica portoghese ha violato l'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43/CE. Infatti tale norma autorizza uno Stato membro a realizzare un piano o un progetto la cui valutazione di impatto ambientale abbia condotto a conclusioni negative solamente qualora non esistano soluzioni alternative.

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7.

(<sup>2</sup>) GU L 305 dell'8 novembre 1997, pag. 42.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto l'8 giugno 2004**

(Causa C-244/04)

(2004/C 228/40)

L'8 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania. Rappresentanti della Commissione sono i sigg. Gerald Braun ed Enrico Traversa, membri del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte dichiari quanto segue:

- 1) La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE, in quanto ostacola in maniera di regola sproporzionata con la prassi introdotta da sue circolari il distacco nell'ambito di una prestazione di servizi di lavoratori cittadini di paesi terzi.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Per poter essere distaccati in Germania nell'ambito di una prestazione di servizi, i lavoratori cittadini di uno Stato terzo devono disporre di un «permesso di lavoro» che viene concesso solo a condizione che al momento del distacco essi siano in servizio presso l'impresa prestataria da almeno un anno.

Tale prassi tedesca, basata su una disposizione amministrativa interna, di essere muniti di un permesso di lavoro, come anche la concessione di tale permesso soltanto a «lavoratori già assunti stabilmente», costituirebbe un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione dei servizi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Regensburg con ordinanza 16 giugno 2004 nel procedimento Gerhard Schmidt contro Fa. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH**

(Causa C-261/04)

(2004/C 228/41)

Con ordinanza 16 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 21 giugno 2004, nel procedimento Gerhard Schmidt contro Fa. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, l'Arbeitsgericht Regensburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se la clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE<sup>(1)</sup>, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che nell'ambito della sua attuazione nell'ordinamento interno essa vieta una reformatio in peius attraverso un abbassamento dell'età da 60 a 58 anni.
- b) Se la clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale — come quella controversa nel caso di specie — non contenga alcuna limitazione ai sensi delle tre alternative previste al n. 1.
- c) Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE<sup>(2)</sup>, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale — come quella controversa nel caso di specie — consenta di concludere contratti a tempo determinato con lavoratori che abbiano

compiuto i 52 anni in assenza di una ragione obiettiva, così derogando al principio della necessaria presenza di una ragione obiettiva.

- d) Se, nel caso in cui una delle tre precedenti questioni venga risolta affermativamente, il giudice nazionale debba disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto comunitario e se trovi quindi applicazione il principio generale di diritto interno secondo cui un contratto di lavoro a tempo determinato è ammissibile solo in presenza di una ragione obiettiva.

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Breisach con ordinanza 7 giugno 2004 nel procedimento Badischer Winzkeller contro Land Baden-Württemberg**

(Causa C-264/04)

(2004/C 228/42)

Con ordinanza 7 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 24 giugno 2004, nel procedimento Badischer Winzkeller contro Land Baden-Württemberg, l'Amtsgericht Breisach ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE<sup>(1)</sup>, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella versione delle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE<sup>(2)</sup>, che modifica il campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, prevista in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE<sup>(3)</sup>, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti, del Consiglio 7 novembre 1974, 74/553/CEE<sup>(4)</sup>, che modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali e del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE<sup>(5)</sup>, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretata nel senso che tutte le operazioni menzionate all'art. 10, lett. c), della direttiva ricadono nel divieto dell'art. 10, lett. c), indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 della direttiva.

- 2) Se, nell'applicazione della direttiva, si debba procedere ad una differenziazione tra i diritti relativi ad una prestazione di servizi emanante da autorità pubbliche ed imposte, di modo che i «diritti» di cui alla *Kostenordnung* possono essere equiparati ad imposte sul passaggio di proprietà.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2, se l'art. 12, n. 2, ultima frase, della direttiva debba essere interpretata nel senso che comporta una fattispecie eccezionale il § 60 della *Kostenordnung* tedesca laddove, ad esempio, esonera dalla riscossione del diritto la rettifica catastale in caso di eredità, qualora la domanda di rettifica venga presentata entro due anni dal decesso del *de cuius*.

<sup>(1)</sup> GU L 249, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 103, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 103, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 303, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 156, pag. 23.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Kammarrätten di Sundsvall con ordinanza 17 giugno 2004 nel procedimento Margaretha Bouanich contro Skatteverket**

**Causa (C-265/04)**

(2004/C 228/43)

Con ordinanza 17 giugno 2004 nel procedimento Margaretha Bouanich contro Skatteverket, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 24 giugno 2004, il Kammarrätten di Sundsvall ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 56 e 58 del Trattato CE consentano a uno Stato membro di tassare come dividendo un pagamento per il riacquisto di azioni, versato da una società per azioni di uno Stato membro senza che vi sia diritto a detrarre le spese per l'acquisto delle azioni così riacquistate, se le somme di cui trattasi sono versate ad un azionista che ivi non è domiciliato né residente, mentre le somme versate dalla stessa società ad un azionista domiciliato o residente in detto Stato membro sono tassate come reddito di capitale, che dà diritto alla detrazione delle spese per l'acquisto delle stesse azioni.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione: qualora la convenzione fiscale volta ad evitare le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato membro ove ha sede la società per azioni e quello in cui risiede l'azionista preveda un'aliquota

d'imposta inferiore a quella applicata alle somme versate ad un azionista del primo Stato membro e a un azionista di un altro Stato membro in caso di riacquisto di azioni, con riferimento ai commenti al modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e consenta inoltre di detrarre un importo corrispondente al valore nominale delle azioni riacquistate, se i precitati articoli consentano ad uno Stato membro di applicare una disciplina come quella sopra descritta.

- 3) Se gli artt. 43 e 48 del Trattato CE consentano che uno Stato membro applichi una normativa come quella sopra descritta.

**Domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne con ordinanza 5 aprile 2004 nei procedimenti: SAS Nazairdis contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, JACELI SA contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, KOMOGO SA contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, Tout pour la maison SARL contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, SAS Distribution Casino France contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC**

**(Cause C-266/04, C-267/04, C-268/04, C-269/04, C-270/04)**

(2004/C 228/44)

Con ordinanza 5 aprile 2004 il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ha proposto alla Corte di giustizia delle comunità europee domande di pronuncia pregiudiziale nei seguenti procedimenti:

- SAS Nazairdis contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (causa C-266/04)

- JACELI SA contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (causa C-267/04)
- KOMOGO SA contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (causa C-268/04)
- Tout pour la maison SARL contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (causa C-269/04),

pervenute nella cancelleria della Corte il 24 giugno 2004, nonché domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento:

- SAS Distribution Casino France contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC (causa C-270/04), pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 giugno 2004.

Il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne chiede alla Corte di giustizia di decidere sulla questione se

l'art. 87 CE dev'essere interpretato nel senso che i contributi pubblici versati dalla Francia nell'ambito del Comité Professionnel de la Distribution des Carburants (comitato professionale per la distribuzione dei carburanti; «CPDC»), del Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce (fondo d'intervento per la salvaguardia dell'artigianato e del commercio; «FISAC»), dell'indennità di cessazione attività per gli artigiani e i commercianti e della dotazione ai regimi di assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi delle professioni industriali e commerciali, nonché a quello dei lavoratori autonomi delle professioni artigianali, costituiscano regimi di aiuti di Stato.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 16 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Elena Di Doi e Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)**

(Causa C-271/04)

(2004/C 228/45)

Con ordinanza 16 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Azienda Agri-

cola Elena Di Doi e Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), il Tribunale di Tolmezzo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 1, reg. CEE 856/84 <sup>(1)</sup> del 31 marzo 1984 e gli artt. 1-4, reg. CEE 3950/92 <sup>(2)</sup> del 28 dicembre 1992 debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il pagamento di tali diritti, da parte dei produttori, è dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza»

<sup>(1)</sup> GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 16 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Franco Piemonte e Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)**

(Causa C-272/04)

(2004/C 228/46)

Con ordinanza 16 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Azienda Agricola Franco Piemonte e Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), il Tribunale di Tolmezzo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 1, reg. CEE 856/84 <sup>(1)</sup> del 31 marzo 1984 e gli artt. 1-4, reg. CEE 3950/92 <sup>(2)</sup> del 28 dicembre 1992 debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il pagamento di tali diritti, da parte dei produttori, è dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza».

<sup>(1)</sup> GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Amburgo, con ordinanza 16 giugno 2004, nella causa ED & F Man Sugar Ltd. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-274/04)

(2004/C 228/47)

Con ordinanza 16 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 giugno 2004, nella causa ED & F Man Sugar Ltd. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Amburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, nell'ambito di un procedimento di ricorso avverso una decisione che infligge una sanzione sul fondamento dell'art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 <sup>(1)</sup>, le autorità ed i giudici nazionali abbiano il diritto di esaminare se l'esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante qualora la decisione di rimborso ai sensi dell'art. 11, n. 3, primo comma, del regolamento n. 3665/87 sia divenuta definitiva prima dell'adozione della decisione che infligge la sanzione.
- 2) In caso di soluzione negativa della precedente questione: se, in una controversia intentata contro una decisione che infligge una sanzione ai sensi dell'art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, nelle circostanze descritte nella presente ordinanza, si possa esaminare se l'esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, per tener conto di un'interpretazione del diritto comunitario nel frattempo adottata.

<sup>(1)</sup> GU L 351, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29 giugno 2004**

(Causa C-277/04)

(2004/C 228/48)

Il 29 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gerald Braun e Arnaud Bordes, membri del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine previsto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nell'ordinamento interno la direttiva del Parla-

mento europeo e del Consiglio 23 luglio 2001, 2001/46/CE, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, relative all'alimentazione animale, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE e della suddetta direttiva;

- 2) condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1° settembre 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 234, pag. 55.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 29 giugno 2004**

(Causa C-278/04)

(2004/C 228/49)

Il 29 giugno 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gerald Braun e Arnaud Bordes, in qualità di agenti, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel diritto nazionale le direttive del Consiglio 23 ottobre 2001 2001/88/CE e della Commissione 9 novembre 2001, 2001/93/CE, entrambe recanti modifica della direttiva 91/630/CEE <sup>(1)</sup> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza del Trattato CE e delle dette direttive;
2. condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per il recepimento delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE è scaduto il 1° gennaio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 316, pagg. 1 e 36.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Hørsholm con sentenza 4 giugno 2004 nel procedimento Anklagemyndighed contro Steffen Ryborg**

(Causa C-279/04)

(2004/C 228/50)

Con sentenza 4 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 giugno 2004, nel procedimento Anklagemyndighed contro Steffen Ryborg, il Retten i Hørsholm (Danimarca) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1.a Se gli artt. 39, 49 e 10 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro richieda l'immatricolazione di un autoveicolo appartenente ad un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro confinante col primo Stato e usato a titolo professionale e a titolo privato in entrambi gli Stati membri da un lavoratore residente nel primo Stato membro.
- 1.b Qualora la soluzione della prima questione richieda di tenere conto del fatto che l'uso a titolo privato dell'autoveicolo è accessorio rispetto al suo uso a titolo professionale, si chiede di precisare in base a quali criteri il diritto nazionale possa valutare la misura in cui l'uso non strettamente professionale è soltanto accessorio rispetto all'uso a titolo professionale qualora risulti che il veicolo è usato a titolo professionale (v. al riguardo sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa C-127/86, Yves Ledoux, Racc. 1988, pag. 3741, punto 18).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret con ordinanza 25 giugno 2004, nella causa Jyske Finans A/S contro Skatteministeriet**

(Causa C-280/04)

(2004/C 228/51)

Con ordinanza 25 giugno 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 giugno 2004, nella causa Jyske Finans A/S contro Skatteministeriet, il Vestre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

**Questioni**

1. Se il combinato disposto di cui all'art. 13, punto B, lett. c) della 6 direttiva IVA (77/388/CEE) <sup>(1)</sup>, e dell'art. 2, n. 1 e 11, punto A, n. 1, lett. a) della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che tali disposizioni ostino a che uno Stato membro mantenga una normativa in materia di IVA, secondo la quale un soggetto passivo che ha inserito nel proprio patrimonio aziendale in misura determinante beni di investimento sia, a differenza dei commercianti di auto d'occasione e di altre imprese che vendono autovetture d'oc-

casione, assoggettato a IVA sulle vendite dei detti beni di investimento, anche se non ha avuto la possibilità di dedurre l'IVA all'atto dell'acquisto del bene, essendo stato questo comperato da una persona soggetto-passivo che non ha dichiarato l'imposta sul prezzo del bene.

2. Se l'art. 26 a, punto A, lett. e) della 6 direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che con il concetto di «soggetto passivo-rivenditore», debbano intendersi solo coloro la cui attività principale consiste nell'acquisto e nella vendita di beni d'occasione, qualora l'oggetto d'occasione di cui trattasi sia stato acquistato al fine di ottenere un profitto economico con la rivendita, che è l'unico e principale scopo dell'acquisto, ovvero con il detto concetto debba anche intendersi la persona che normalmente vende e smaltisce tali oggetti a conclusione del contratto di locazione quale aspetto accessorio dell'attività economica complessiva dell'impresa, nella circostanze innanzi descritte.

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — GU L 145, pag. 1 come modificata GU L 149, pag. 26.

**Ricorso dei sigg. Michael Leighton, Graham French e John Neiger avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 giugno 2004, causa T-24/04, Michael Leighton, Graham French e John Neiger/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 giugno 2004**

(Causa C-281/04 P)

(2004/C 228/52)

Il 25 giugno 2004, i sigg. Michael Leighton, Graham French e John Neiger, rappresentati dal sig. J.S. Barnett, solicitor-advocate, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 giugno 2004, causa T-24/04, Michael Leighton, Graham French e John Neiger/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza;
- concedere il risarcimento richiesto dai ricorrenti nelle forme dell'ingiunzione allegata al ricorso di primo grado; in subordine
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado; e in ogni caso
- condannare i convenuti alle spese del ricorso d'impugnazione.

*Motivi e principali argomenti:*

I ricorrenti asseriscono che l'ordinanza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere annullata in quanto quest'ultimo è incorso in un vizio di procedura avendo considerato il loro ricorso come un ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE mentre, di fatto, si trattava di un ricorso ex art. 232 CE.

---

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia proposto il 5 luglio 2004**

**(Causa C-287/04)**

(2004/C 228/53)

Il 5 luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e N. Yeller, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia

- 1. dichiarare che il Regno di Svezia ha violato i suoi obblighi di applicare gli artt. 3, 6 e 8 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE<sup>(1)</sup>, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché
- 2. condannare la Svezia a sopportare le spese.

*Motivi e principali argomenti*

La normativa svedese non garantisce, come prevede l'art. 3 della direttiva, un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore. La circostanza che alla maggior parte dei lavoratori si applichino contratti collettivi che hanno disciplinato tale questione non influisce sull'obbligo di applicare tale disposizione a beneficio di tutti i lavoratori.

Per quanto riguarda l'art. 6 della direttiva, il normale periodo di riferimento previsto all'art. 16, n. 2, per l'applicazione dell'art. 6, non può, ai sensi dell'art. 17, n. 4, essere superiore a sei mesi. Il margine discrezionale creato attraverso la possibilità di prevedere deroghe in materia di periodo di riferimento è più limitato di quanto consentito dalla normativa svedese.

L'art. 8 della direttiva non è stato espressamente trasportato nella normativa svedese.

---

<sup>(1)</sup> GU L 307, 13.12.1993, pag. 18.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) con ordinanza 28 aprile 2004, nella causa FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH contro Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel**

**(Causa C-290/04)**

(2004/C 228/54)

Con ordinanza 28 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 luglio 2004, nella causa FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH contro Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 59 e 60 CEE debbano essere interpretati nel senso che essi risultino violati qualora un soggetto residente in Germania (nel territorio nazionale) debitore di un compenso nei confronti di un creditore residente all'estero in un paese UE (nella specie in Olanda) e che possiede la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, possa essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 50 a, n. 5, quinta frase dell'Einkommensteuergesetz 1990 nella versione in vigore nel 1993 (in prosieguo: l'«EStG»), per il fatto che abbia ommesso di operare la ritenuta alla fonte ai sensi del paragrafo 50 a, n. 4 EStG, in una situazione in cui i compensi a favore di un creditore (residente) integralmente soggetto nel territorio nazionale all'imposta sul reddito non sono assoggettati ai sensi del paragrafo 50, n. 4 dell'EStG ad alcuna ritenuta alla fonte e quindi non viene in considerazione a carico del soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte sui compensi alcuna responsabilità per aver ommesso di operare la ritenuta o per averla operata in misura troppo esigua.
- 2) Se alla questione sub 1) debba darsi soluzione diversa, qualora il creditore di un compenso residente all'estero in un paese UE al momento in cui esegue la sua prestazione, non sia cittadino di uno Stato membro dell'UE.
- 3) Nel caso in cui alla questione sub 1) debba darsi soluzione negativa:
  - a) se gli artt. 59 e 60 CEE debbano essere interpretati nel senso che le spese professionali, insorte a carico di un creditore di un compenso residente all'estero in un paese UE, e avente un rapporto economico rispetto alle attività da svolgere in ragione del detto compenso, debbano essere prese in considerazione dal debitore tenuto al pagamento del compenso a riduzione dell'imposta già nella fase in cui si procede alla ritenuta poiché anche i residenti sono soggetti unicamente all'imposta sul reddito sulle entrate al netto delle spese professionali.

b) Se per evitare una violazione degli artt. 59 e 60 CEE, sia sufficiente che nel procedere alla ritenuta alla fonte ai sensi del paragrafo 50, n. 4, dell'ESTG, siano prese in considerazione, a riduzione dell'imposta solo le spese professionali che nel territorio nazionale si pongono in rapporto economico rispetto al diritto al compenso e delle quali il creditore del compenso, residente all'estero in un paese EU ha dato dimostrazione al debitore e che eventuali altre spese professionali possano essere prese in considerazione in un successivo procedimento di rimborso.

c) Se gli artt. 59 e 60 CEE debbano essere interpretati nel senso che essi risultino violati qualora il creditore di un compenso residente nei Paesi Bassi non venga in un primo momento preso in considerazione ai fini dell'esenzione d'imposta in Germania ai sensi dell'accordo sulla doppia imposizione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Olanda nel procedimento di ritenuta alla fonte ai sensi del combinato disposto di cui al paragrafo 50 a, n. 4 e 50 d, n. 1, dell'ESTG, ma solo in un successivo procedimento di esenzione o di rimborso e al debitore del compenso non è consentito in sede di procedimento di accertamento di responsabilità tributaria appellarsi all'esenzione d'imposta in una situazione in cui i compensi esenti da imposte di residenti nel territorio nazionale non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte e non vengono pertanto presi in considerazione ai fini della responsabilità per ritenuta alla fonte omessa o operata in misura troppo esigua.

d) Se la soluzione delle questioni da 3 a) a c) risulterebbe diversa qualora il creditore di un compenso residente all'estero in un paese UE al momento dell'esecuzione delle sue prestazioni non fosse cittadino di uno Stato membro dell'UE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Colonia) con ordinanza 24 giugno 2004, nel procedimento Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde e Marina Stöffler contro Finanzamt Bonn-Innenstadt**

(Causa C-292/04)

(2004/C 228/55)

Con ordinanza 24 giugno 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio 2004, nel procedimento Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde e Marina Stöffler contro Finanzamt Bonn-Innenstadt, il Finanzgericht Köln ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 36, secondo comma, n. 3, dell'Einkommensteuergesetz ("legge sull'imposta sul reddito") (nella versione in vigore negli anni controversi), ai cui sensi si deduce dall'imposta sul reddito solo l'imposta sulle società a carico di una società senza restrizioni soggetto passivo d'imposta, ovvero di un'associazione di persone, nella misura dei 3/7 delle entrate di cui all'art. 20, primo comma, nn. 1 o 2, dell'ESTG, sia compatibile con gli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a), e n. 3, CE».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 14 giugno 2004, nel procedimento Beemsterboer Coldstore Services B.V. contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem**

(Causa C-293/04)

(2004/C 228/56)

Con ordinanza 14 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio 2004, nel procedimento Beemsterboer Coldstore Services B.V. contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem, il Gerechtshof te Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il nuovo testo dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC (<sup>1</sup>) possa trovare applicazione in un caso in cui il debito doganale è sorto e la ripetizione ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore di tale disposizione.
2. In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub I: se il certificato EUR.1, di cui non può essere stabilito che esso sia effettivamente inesatto in quanto ad un controllo a posteriori l'origine delle merci per le quali il certificato è rilasciato non può esser confermata, mentre le merci solo per tale motivo vengono private del trattamento preferenziale, sia un «certificato inesatto» ai sensi del nuovo testo dell'art. 220, n. 2, lett. b) del CDC e, ove così non sia, possa poi un interessato ciononostante far ricorso con esito positivo a tale disposizione.
3. In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub II: su chi gravi l'onere di provare che il certificato è basato su un'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore, e/o chi debba provare che le autorità che avevano rilasciato il certificato manifestamente sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non venivano in considerazione per un trattamento preferenziale.

4. In caso di soluzione in senso negativo della questione sub I: se un interessato possa far ricorso con esito positivo all'art. 220, n. 2, initio e lett. b), del CDC, così come tale disposizione era formulata sino al 19 dicembre 2000, in una situazione in cui non possa essere stabilito a posteriori che le autorità doganali abbiano rilasciato un certificato EUR.1, al momento del suo rilascio, per fondati motivi e correttamente.

(<sup>1</sup>) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Juzgado de lo Social n. 30 di Madrid con ordinanza 5 luglio 2004 nel procedimento C. Sarkatzis Herrero contro Instituto Madrileño de la Salud**

(Causa C-294/04)

(2004/C 228/57)

Con ordinanza 5 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 luglio 2004, nel procedimento C. Sarkatzis Herrero contro Instituto Madrileño de la Salud, il Juzgado de lo Social n. 30 di Madrid ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le disposizioni comunitarie in materia di congedo di maternità e di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso al lavoro debbano essere interpretate nel senso che una donna che benefici del congedo di maternità e che in tale situazione ottenga un posto nel pubblico impiego debba godere degli stessi diritti di cui godono gli altri candidati che hanno superato il concorso di accesso ai pubblici uffici.
- 2) Se, indipendentemente da ciò che può accadere nel caso di una funzionaria che acceda per la prima volta all'impiego, qualora il rapporto di lavoro sia in corso, benché sospeso in virtù del godimento del congedo di maternità, l'accesso allo status di funzionaria di ruolo o a tempo indeterminato rappresenti uno dei diritti di promozione nell'impiego il cui carattere effettivo non può essere pregiudicato dal fatto che la persona si trovi in congedo di maternità.
- 3) Se concretamente, nell'applicare le citate disposizioni, in particolare quelle relative alla parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso al lavoro o una volta ottenuto quest'ultimo, la funzionaria interinale che si trovi in congedo di maternità nel momento dell'ottenimento del posto definitivo abbia diritto ad entrare in servizio presso tale posto e ad acquisire lo status di funzionario, con i diritti inerenti a tale

status, tra cui quello relativo all'inizio della carriera professionale e al calcolo dell'anzianità, tutto a partire da quello stesso momento e a parità di condizioni con gli altri candidati che abbiano ottenuto un posto, a prescindere dal fatto che, ai sensi delle norme di diritto interno applicabili, l'esercizio dei diritti connessi all'effettiva prestazione del servizio possa rimanere eventualmente in sospeso fino all'inizio reale della prestazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 13 luglio 2004, nella causa M.G. Eman e O.B. Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag**

(Causa C-300/04)

(2004/C 228/58)

Con ordinanza 13 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 luglio 2004, nella causa M.G. Eman e O.B. Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag, il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se alle persone che sono in possesso della nazionalità di uno Stato membro e sono residenti, ovvero domiciliate in un territorio appartenente ai PTOM, ai sensi dell'art. 299, terzo comma, CE, e che mantiene relazioni particolari con il detto Stato membro, sia applicabile la parte seconda del Trattato.
- 2) In caso negativo, se gli Stati membri, alla luce di quanto disposto nell'art. 17, n. 1, seconda frase CE, siano liberi di riconoscere la loro nazionalità alle persone che sono residenti ovvero domiciliate nei PTOM, di cui all'art. 299, n. 3, CE.
- 3) Se l'art. 19, n. 2, CE, letto in combinato con gli artt. 189 e 190, n. 1, CE, debba essere interpretato nel senso che – fatte salve le eccezioni previste nell'ordinamento giuridico nazionale che si riferiscono, tra l'altro, a esclusioni del diritto di voto derivanti da condanne penali e da stato di incapacità – la qualità di cittadini dell'Unione residente o domiciliato nei PTOM implica, tra l'altro, il diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo.
- 4) Se gli artt. 17 e 19, n. 2, CE, letti in combinato e posti nell'ottica dell'art. 3, n. 1, del Protocollo, ostino, secondo l'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, a che tali persone, che non sono cittadini dell'Unione, abbiano diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo.

5) Se il diritto comunitario ponga condizioni circa la natura del ripristino della situazione giuridica da mettere a disposizione, qualora il giudice nazionale – sulla base, tra l'altro, della soluzione che la Corte di giustizia avrà fornito alle questioni di cui sopra – dovesse dichiarare che coloro che risiedono oppure sono domiciliati nelle Antille Olandesi e in Aruba e che sono in possesso della nazionalità olandese, illegittimamente non sono stati iscritti per le elezioni tenutesi il 10 giugno 2004.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Voghera con ordinanza 1° luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Lidl Italia srl e Comune di Stradella**

**(Causa C-303/04)**

(2004/C 228/59)

Con ordinanza 1° luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Lidl Italia srl e Comune di Stradella, il Tribunale di Voghera ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se le disposizioni contenute nell'art. 1 della direttiva n. 83/189/CEE (ora n. 98/34/CE <sup>(1)</sup>), nella versione attualmente in vigore) sulle norme e regolamentazioni tecniche, devono essere interpretate nel senso che rientra nella nozione di «regola tecnica», di cui al citato art. 1, una disposizione legislativa nazionale, come l'art. 19 della legge del 23.03.2001, n. 93, che vieta la commercializzazione in Italia dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, (meglio conosciuti come «cotton-stick») in quanto fabbricati con materiale non biodegradabile.
- In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se la disposizione dell'art. 19 della legge del 23.03.2001, n. 93, sopra indicata, doveva essere previamente notificata alla Commissione europea su iniziativa del governo italiano, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva n. 83/189/CEE (ora 98/34/CE) allo scopo di farne autorizzare l'applicazione in Italia ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva predetta.
- In caso di risposta affermativa al quesito n. 2 e in caso di mancata notifica alla Commissione europea dell'art. 19 della legge n. 93/2001 sopra citato, se i principi e le regole a tutela della libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 del Trattato CE, in combinazione con le disposizioni della direttiva n. 83/189/CEE (ora n. 98/34/CE) consentano al giudice italiano di disapplicare la citata disposizione nazio-

nale da considerarsi illegittima, in quanto applicabile a prodotti provenienti da un altro Paese dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.07.98, pag. 37.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con sentenza 13 luglio 2004 nella causa Jacob Meijer B.V. contro inspecteur van de Belastingdienst**

**(Causa C-304/04)**

(2004/C 228/60)

Con sentenza 13 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 luglio 2004, nella causa Jacob Meijer B.V. contro inspecteur van de Belastingdienst, il Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 <sup>(1)</sup>, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, sia valido in quanto ai sensi di tale regolamento la voce 8543 89 79 della nomenclatura combinata comprende le carte sonore descritte al punto 2.3.

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 14.11.1997, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con sentenza 13 luglio 2004 nella causa Eagle International Freight B.V. contro Inspecteur van de Belastingdienst**

**(Causa C-305/04)**

(2004/C 228/61)

Con sentenza 13 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 luglio 2004, nella causa Eagle International Freight B.V. contro Inspecteur van de Belastingdienst, il Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 <sup>(1)</sup>, nonché il regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261 <sup>(2)</sup>, che modificano entrambi l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, siano validi in quanto ai sensi di tali regolamenti la voce 8543 89 79 della nomenclatura combinata comprende le carte sonore descritte al punto 2.3.

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 14.11.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Gerechthof te Amsterdam con ordinanza 13 luglio 2004,  
nella causa Compaq Computer International Corporation  
contro Inspecteur van de Belastingdienst – Douanedistrict  
Arnhem**

**(Causa C-306/04)**

(2004/C 228/62)

Con ordinanza 13 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 luglio 2004, nella causa Compaq Computer International Corporation contro Inspecteur van de Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem, il Gerechthof te Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se, in caso di importazione di computer portatili sui quali sono stati installati dal venditore sistemi di navigazione, il prezzo effettivamente pagato dei detti computer debba, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, lett. b), del CDC <sup>(1)</sup> essere addizionato del valore delle programmazioni messe gratuitamente a disposizione del venditore da parte dell'acquirente qualora il loro valore non sia incluso nel prezzo effettivamente pagato.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

**Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio  
dell'Unione europea, proposto il 22 luglio 2004**

**(Causa C-310/04)**

(2004/C 228/63)

Il 22 luglio 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Miguel Muñoz Pérez, Abogado del Estado, in qualità di agente,

con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003, introdotto dall'art. 1, n. 20, del regolamento (CE) del Consiglio n. 864/2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia <sup>(1)</sup>.
- Condannare in convenuto alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Violazione del Trattato o di norme relative alla sua esecuzione, in quanto il Consiglio ha violato il punto 3 del protocollo 4 allegato all'Atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, poiché il nuovo articolo 110 ter del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, introdotto dal regolamento n. 864/2004, non prevede aiuti alla produzione di cotone.
- Vizio sostanziale di forma, poiché il Consiglio non ha motivato la scelta, nel nuovo art. 110 ter del regolamento n. 1782/2003, della fase di apertura delle capsule come momento determinante per la concessione dell'aiuto.
- Sviamento di potere, poiché il Consiglio ha fatto uso della competenza attribuitagli dal punto 6 del citato protocollo 4, cioè la procedura di adattamento del regime di aiuti al cotone previsto nel detto protocollo, per un fine differente da quello in esso previsto.
- Violazione del Trattato o di norme relative alla sua esecuzione, in quanto il Consiglio ha violato, con l'adozione delle norme impugnate, il principio generale giuscomunitario di proporzionalità, poiché gli strumenti di riforma del regime di aiuti al cotone confliggono manifestamente con i fini che lo stesso Consiglio si prefigge e, inoltre, poiché esistono altri strumenti meno onerosi per raggiungere tali fini, e il principio generale giuscomunitario del legittimo affidamento.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48. Rettifica del regolamento in GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 23 luglio 2004**

(Causa C-312/04)

(2004/C 228/64)

Il 23 luglio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Günter Wilms e Alexander Weimar, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare che:

1. il Regno dei Paesi Bassi,

a) non avendo effettuato con diligenza, nel periodo sino al 1° gennaio 1992, in una serie di casi di presunzione di irregolarità in relazione a trasporti avvenuti con accompagnamento di un carnet TIR, le attività necessarie a procedere ad un rapido accertamento dei diritti delle Comunità sulle loro risorse proprie,

b) avendo accertato troppo tardi, nel periodo dal 1° gennaio 1992 a tutto il 1994, in una serie di casi di presunzione di irregolarità in riferimento a trasporti avvenuti con accompagnamento di un carnet di TIR, i diritti delle Comunità alle loro risorse proprie e avendo quindi messo troppo tardi a disposizione della Commissione tali risorse proprie e

c) essendosi rifiutato di pagare i connessi interessi di mora,

è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 2, n. 1, 6, n. 2, 10, n. 1, e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989 n. 1552<sup>(1)</sup>, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

2. il Regno dei Paesi Bassi viene condannato alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

In occasione di una visita di controllo effettuata nel 1997 nei Paesi Bassi la Commissione ha constatato un ritardo nell'accertamento delle risorse proprie provenienti da dazi doganali. Tale ritardo era in relazione a carnet TIR non appurati registrati nel periodo 1991-1993 e per i quali gli avvisi di pagamento erano stati inviati troppo tardi dalle autorità olandesi.

Benché prima del 1992 non vi fosse alcuna concreta disposizione che indicasse entro quale termine dopo la normale conclusione dell'operazione l'ufficio di partenza dovesse reagire, non può concludersi che gli Stati membri non siano tenuti ad agire prima che l'infrazione sia accertata e, se del caso, sia determinato il luogo in cui essa è avvenuta. Le autorità olandesi non hanno operato con la diligenza necessaria a garantire gli interessi finanziari della Comunità. Nei casi di cui trattasi l'avviso di pagamento è stato inviato dopo un periodo variabile tra i 2 anni e 4,5 mesi e i 2 anni e 10 mesi dopo la registrazione del carnet. A parere della Commissione un lasso di tempo così lungo non può più ritenersi conforme alla diligenza voluta.

A partire dal 1° gennaio 1992 le disposizioni comunitarie vigenti in materia, in combinato disposto con l'art. 11 della convenzione TIR, prevedevano termini specifici entro i quali gli Stati membri dovevano prendere le misure necessarie. Le osservazioni delle autorità olandesi secondo cui i termini di cui trattasi sono stati previsti solo in disposizioni amministrative e non in norme legislative e secondo cui sul piano giuridico non è corretto procedere ad una riscossione prima che la procedura di ripetizione sia conclusa non possono essere condivise dalla Commissione.

Poiché il controllo effettuato dalla Commissione ha dimostrato che i Paesi Bassi hanno proceduto alla riscossione in media solo un anno dopo il decorso del termine (ultimo) composto di 15 mesi e quindi essi hanno anche posto troppo tardi a disposizione della Commissione le risorse proprie, i Paesi Bassi sono tenuti a versare al riguardo interessi di mora.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con ordinanza 12 luglio 2004, nella causa R.M Torres Aucejo contro Fondo de Garantía Salarial**

(Causa C-314/04)

(2004/C 228/65)

Con ordinanza 12 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 luglio 2004, nella causa R.M Torres Aucejo contro Fondo de Garantía Salarial, il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee due questioni pregiudiziali identiche a quelle sottoposte nel procedimento C-520/03<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 6.3.2004.

**Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 luglio 2004**

(Causa C-317/04)

(2004/C 228/66)

Il 27 luglio 2004, il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. R. Passos e N. Lorenz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE <sup>(1)</sup>;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il Parlamento solleva cinque motivi a sostegno del suo ricorso.

Nei primi due motivi si contesta il fondamento normativo della decisione impugnata. In primo luogo, il Parlamento ritiene che l'utilizzo dell'art. 95 CE non sia giustificato, alla luce, in particolare, della recente giurisprudenza della Corte su tale disposizione; del resto, l'art. 95 CE non è idoneo a fondare la competenza della Comunità a concludere l'accordo, in quanto esso riguarda il trattamento di dati esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46 sulla tutela dei dati personali. In secondo luogo, l'accordo implica una modifica di tale direttiva, adottata secondo la procedura di cui all'art. 251 CE, e quindi poteva essere concluso solo previo parere conforme del Parlamento.

Nel terzo motivo, il Parlamento sostiene che l'accordo è stato concluso in violazione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla tutela dei dati personali, per quanto riguarda aspetti fondamentali di tale diritto, e che esso costituisce altresì un'ingerenza ingiustificabile nella vita privata: ciò è incompatibile con l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il quarto motivo riguarda la violazione del principio di proporzionalità, in particolare per il fatto che l'accordo prevede il trasferimento di una quantità eccessiva di dati dei passeggeri e che tali dati vengono conservati troppo a lungo dalle autorità americane.

Infine, il Parlamento adduce l'assenza di una motivazione sufficiente per un atto che presenta caratteristiche così particolari, nonché la violazione del principio di leale collaborazione previsto all'art. 10 CE, alla luce delle circostanze alquanto insolite in cui è avvenuta l'adozione della decisione impugnata, che è intervenuta nel corso della procedura di domanda di parere 1/04 dinanzi alla Corte di giustizia vertente su profili che ponevano palesemente questioni di ordine giuridico.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183 del 20 maggio 2004, pag. 83).

## Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 luglio 2004

(Causa C-318/04)

(2004/C 228/67)

Il 27 luglio 2004, il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

- annullare, in applicazione dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 14 maggio 2004, 2004/535/CE <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il Parlamento europeo solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso: l'eccesso di potere commesso dalla Commissione; la violazione dei principi fondamentali della direttiva 95/46/CE; la violazione dei diritti fondamentali e la violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda l'eccesso di potere, la decisione della Commissione sarebbe stata adottata *ultra vires*, senza rispettare le disposizioni emanate con la direttiva di base, 95/46/CE, sulla tutela dei dati personali e violando, in particolare, l'art. 3, n. 2, primo trattino della direttiva 95/46, relativo all'esclusione delle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario.

Il Parlamento europeo insiste inoltre sui seguenti aspetti: il CBP (Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti) non è un paese terzo come s'intende all'art. 25 della direttiva 95/46; la decisione di adeguatezza autorizza trasferimenti ad altre autorità del governo americano nonché a paesi terzi; la decisione comporta una violazione dell'art. 13 della direttiva 95/46 per quanto concerne le restrizioni e le deroghe ai principi relativi al trattamento dei dati personali (restrizioni e deroghe riservate agli Stati membri), e in forza della decisione, la CBP gode di un accesso diretto ai dati PNR che non è previsto dalla direttiva. Alla luce dell'interdipendenza tra la decisione di adeguatezza e l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, la decisione deve essere considerata alla stregua di una misura non adeguata al raggiungimento del fine perseguito, vale a dire l'imposizione di trasferimenti dei dati PNR.

Nel secondo motivo, il Parlamento europeo sostiene che la decisione di adeguatezza della Commissione viola altresì i principi fondamentali della direttiva 95/46. In particolare, la finalità del trattamento contemplata dalla decisione è incompatibile con la finalità del trattamento iniziale; si constata l'insussistenza di un obbligo legale di trattamento; i principi della direttiva di base sono violati per quel che riguarda il trattamento dei dati sensibili e il diritto di accesso nonché i diritti connessi; il diritto alla tutela giurisdizionale non viene garantito e l'autorizzazione al trasferimento ad altre autorità americane e ad altri paesi, senza alcuna tutela reale ed effettiva, è incompatibile con la direttiva 95/46.

In terzo luogo, il Parlamento europeo afferma che la decisione di adeguatezza della Commissione violerebbe i diritti fondamentali, e in particolare il diritto alla vita privata ed il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella sua applicazione ad opera della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Come quarto motivo, il Parlamento fa valere che la decisione di adeguatezza violerebbe anche il principio di proporzionalità, in particolare perché una quantità eccessiva di dati PNR può essere trasferita e perché tali dati possono essere conservati troppo a lungo dalle autorità americane.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti United States Bureau of Customs and Border Protection (GU L 235, pag. 11).

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 luglio 2004**

**(causa C-319/04)**

(2004/C 228/68)

Il 23 luglio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- Dichiarare che la Francia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 giugno

1999, 1999/63/CE, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare (<sup>1</sup>), o, comunque, non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 3, n. 1, della detta direttiva.

- Condannare la Repubblica francese alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine per il recepimento è trascorso il 30 giugno 2002.

(<sup>1</sup>) GU L 167 del 2 luglio 1997, pag. 33.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 luglio 2004**

**(Causa C-320/04)**

(2004/C 228/69)

Il 27 luglio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (<sup>1</sup>), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine per il recepimento è trascorso il 19 luglio 2003.

(<sup>1</sup>) GU L 180 del 19 luglio 2000, pag. 22.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 2 agosto 2004**

(Causa C-333/04)

(2004/C 228/70)

Il 2 agosto 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Horstpeter Kreppel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(1)</sup>, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva,
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 23, pag. 57.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-257/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/71)

Con ordinanza 6 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-257/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Stuij en de Man B.V. contro Repubblica d'Austria.

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 12.10.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-322/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/72)

Con ordinanza 17 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-322/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Augsburg): Eva-Maria Weller contro Deutsche Angestellten-Krankenkasse.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 23.11.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-349/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/73)

Con ordinanza 3 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-349/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 23.11.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-450/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/74)

Con ordinanza 5 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-450/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Kassel-Goethestraße contro Qualitair Engineering Services Ltd.

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 22.3.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-454/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/75)

Con ordinanza 8 giugno 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-454/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht): Karin Bautz contro AOK Baden-Württemberg.

---

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 22.3.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-474/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/77)

Con ordinanza 17 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-474/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

---

<sup>(1)</sup> GU C 7 del 10.1.2004.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-76/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/76)

Con ordinanza 10 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-76/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

---

<sup>(1)</sup> GU C 83 del 5.4.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-538/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/78)

Con ordinanza 24 giugno 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-538/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

---

<sup>(1)</sup> GU C 71 del 20.3.2004.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 giugno 2004

**nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01: Mercedes Alvarez Moreno contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>**

**(«Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Art. 74 RAA — Risoluzione del contratto»)**

(2004/C 228/79)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01, Mercedes Alvarez Moreno, residente in Berlino (Germania) rappresentata, nella causa T-153/01, in un primo tempo dagli avv.ti G. Vandersanden e D. Dugois, e, poi, dall'avv. Vandersanden, e, nella causa T-323/01, dagli avv.ti Vandersanden e L.Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: in un primo tempo sig.re F. Clotuche-Duvieusart e M. Langer, poi sig.ra Clotuche-Duvieusart e sig. D. Martin), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento delle lettere della Commissione 13 e 23 febbraio 2001 indicanti alla ricorrente che la Commissione non poteva più assumere interpreti di conferenza di più di 65 anni e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso nella causa T-153/01 è dichiarato irricevibile.
- 2) Nell'ambito del ricorso nella causa T-323/01 la decisione 23 febbraio 2001 è annullata.
- 3) Il ricorso nella causa T-323/01 è respinto per il resto.
- 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al ricorso nella causa T-153/01.
- 5) La Commissione sopporterà la totalità delle spese relative al ricorso nella causa T-323/01.

<sup>(1)</sup> GU C 275 del 29.9.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 giugno 2004

**nella causa T-258/01: Pierre Eveillard contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>**

**(«Dipendenti — Regime disciplinare — Riduzione di scatto — Artt. 11 e 14 dello Statuto — Contratto di guardiania degli edifici della Commissione»)**

(2004/C 228/80)

(Lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-258/01 Pierre Eveillard, dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. L. Vogel, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currel assistito dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2001, che rigetta il reclamo del ricorrente 13 marzo 2001 secondo cui si contestava la decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina datata 19 dicembre 2000 che gli infliggeva la sanzione disciplinare della riduzione di due scatti, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 10 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione 19 dicembre 2000 che infligge al ricorrente la sanzione della riduzione di due scatti è annullata.
- 2) La Commissione sopporterà l'insieme delle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 369 del 22.12.2001.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****10 giugno 2004****nella causa T-276/01: Mély Garroni contro Parlamento europeo** <sup>(1)</sup>**(«Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Art. 74 RAA — Risoluzione del contratto»)**

(2004/C 228/81)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-276/01, Mély Garroni, residente in Roma (Italia), rappresentata dall'avv. G. Vandersanden, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Herten e J. De Wachter, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione di non assumere più interpreti di conferenza che hanno raggiunto l'età di 65 anni e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio Gonzalez, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Parlamento 24 gennaio 2001 e la decisione del Parlamento 20 luglio 2001, che rigetta il reclamo della ricorrente, sono annullate.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Il Parlamento supporterà la totalità delle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 3 del 5.1.2002.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****10 giugno 2004****nella causa T-307/01, Jean-Paul François contro la Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(Dipendenti — Regime disciplinare — Retrocessione di scatto — Contratto di guardiano degli edifici della Commissione — Termine ragionevole — Procedimento penale — Ricorso per risarcimento danni)**

(2004/C 228/82)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-307/01, Jean-Paul François, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wavre (Belgio), rappresentato dal sig. A. Colson, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: J. Currall assistito dal sig. B. Wägenbaur, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 aprile 2001, che ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di uno scatto, e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente reputa di aver subito, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione),

composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 5 aprile 2001, che ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di uno scatto, è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale da egli sofferto.*
- 3) *La Commissione supporterà tutte le spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 2.3.2002.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****22 giugno 2004****nella causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso e a contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>**(«Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Opposizione — Rischio di confusione — Domanda di marchio comunitario denominativo PICARO — Marchio denominativo anteriore PICASSO»)**

(2004/C 228/83)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, residente in Parigi (Francia), palma Ruiz-Picasso, residente in Londra (Regno Unito), Maya Widmaier-Picasso, residente in Parigi, Marina Ruiz-Picasso, residente in Ginevra (Svizzera), Bernard Ruiz-Picasso, residente in Parigi, rappresentati dall'avv. C. Gielen, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sigg. G. Schneider e U. Pfléghar), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: DaimlerChrysler AG, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2002 (procedimento R 247/2001-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra gli «Eredi Picasso» e la DaimlerChrysler AG, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 22 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *I ricorrenti sono condannati alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 202 del 24.8.2002.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****24 giugno 2004****nella causa T-190/02: Anita Jannice Österholm contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(«Dipendenti — Assenza imputata sulla durata del congedo ordinario — Termini — Assenza di interesse ad agire — Irricevibilità»)**

(2004/C 228/84)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-190/02, Anita Jannice Österholm, residente a Stoccolma (Svezia), rappresentata dall'avv. J.R. Iturriagoitia Bassas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e V. Joris, assistiti dal sig. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione di imputare l'assenza della ricorrente, tra l'8 ed il 31 luglio 2000, sulla durata del suo congedo ordinario, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 202 del 24.8.2002.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****22 giugno 2004****nella causa T-66/03, Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>**(«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "Galáxia" — Marchi denominativi anteriori nazionali e internazionali GALA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)**

(2004/C 228/85)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nella causa T-66/03, Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV, con sede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. P. Steinhauer, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sig. J. Novais Gonçalves e sig.ra S. Laitinen), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Manuel

Nabeiro Silveira, Lda, con sede in Campo Maior (Portogallo), avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2002 (R 270/2001-2), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV e la Manuel Nabeiro Silveira, Lda., il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. M.J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 22 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 124 del 24.5.2003.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****(Quinta Sezione)****10 giugno 2004****nella causa T-315/02, Svend Klitgaard contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(«Clausola compromissoria — Contratto stipulato nell'ambito del progetto PLAN Cluster D — Spese di viaggio — Spese di recupero — Pagamento tardivo»)**

(2004/C 228/86)

*(Lingua processuale: il danese)*

Nella causa T-315/02, Svend Klitgaard, residente in Skørping (Danimarca), con l'avv. S. Koll Espensen, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbæk e C. Gioito, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell'art. 238 CE al fine di ottenere il rimborso di EUR 19 867,40 che il ricorrente avrebbe speso in relazione all'esecuzione del contratto n. 32.0166 stipulato nell'ambito del progetto Plant Life Assessment Network (PLAN) parte D, più gli interessi di mora, e il risarcimento delle spese di recupero, anch'esse maggiorate degli interessi di mora, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 10 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente supporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 323 del 21.12.2002.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****10 giugno 2004****nella causa T-330/03, Xanthippi Liakoura contro Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>****(«Dipendenti — Rifiuto di promozione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»)**

(2004/C 228/87)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-330/03, Xanthippi Liakoura, dipendente di ruolo del Consiglio dell'Unione europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. J. A. Martin, contro il Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado C1 per l'esercizio 2002 nonché una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (giudice unico: sig.ra P. Lindh); cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 29.11.2003.**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****26 maggio 2004****nella causa T-165/02 Enrique José Lloris Maeso contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>****(«Ricorso di annullamento — Inazione della ricorrente — Non luogo a provvedere»)**

(2004/C 228/88)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-165/02, Enrique José Lloris Maeso, residente a Valencia (Spagna), rappresentato dall'avv. Julian Bosch Abaraca, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Julian Currall, assistito dagli avv.ti José Rivas Andrés e Juan José Gutiérrez Gisber, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la decisione della commissione giudicatrice del

concorso COM/A/10/01 di attribuire al ricorrente nella fase di preselezione un punteggio che non gli consente di essere ammesso alle prove del suddetto concorso, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 26 maggio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non v'è luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese nonché le spese della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 261 del 26.10.2002.**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****14 giugno 2004****nella causa T-267/02, Rewe-Zentral AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>****(«Marchio comunitario — Rifiuto parziale di registrazione — Rinuncia all'opposizione — Non luogo a provvedere»)**

(2004/C 228/89)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-267/02, REWE-ZENTRAL AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dagli avv.ti H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner e B. Ertle, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Weberndorfer e G. Schneider), interveniente dinanzi al Tribunale Fritidsresor AB, con sede in Stoccolma (Svezia), rappresentata dall'avv. U. Sander, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 1° luglio 2002 (procedimento R 888/2000-1), relativa alla registrazione della Atlasreisen come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra Pelikánová, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 14 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 23.11.2002.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 giugno 2004

nella causa T-333/02, Gestoras Pro-Amnistía e a. contro Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>

**«Ricorso per risarcimento — Giustizia e affari interni — Posizione comune del Consiglio — Misure relative a persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici — Incompetenza manifesta — Ricorso manifestamente infondato»**

(2004/C 228/90)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-333/02, Gestoras Pro-Amnistía, Juan Mari Olano Olano, residente in Gradignan (Francia), Julien Zelarain Errasti, residente in Madrid (Spagna), rappresentati dal sig. D. Rouget, avvocato, contro Consiglio dell'Unione europea, (agenti: sigg. Vitsentzatos e M. Bauer), sostenuto dal Regno di Spagna, rappresentato dal suo agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: inizialmente la sig.ra P. Ormond, poi la sig.ra C. Jackson, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento diretta ad ottenere il ristoro del danno asseritamente sofferto dai ricorrenti a causa dell'iscrizione della Gestoras Pro-Amnistía nell'elenco delle persone, gruppi ed entità menzionati all'art. 1 della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93), della posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 (GU L 116, pag. 75), e della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/462/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2002/340 (GU L 160, pag. 32), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 7 giugno 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore letterale:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 25.1.2003.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 maggio 2004

nella causa T-358/02, Deutsche Post AG e DHL International Srl contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

**«Aiuti di Stato — Autorizzazione da parte della Commissione di aiuti accordati dalle autorità italiane a favore di Poste Italiane — Ricorso di annullamento proposto da concorrenti — Irricevibilità»**

(2004/C 228/91)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nella causa T-358/02, Deutsche Post AG, con sede in Bonn (Germania), DHL International Srl, con sede in Rozzano, rappresentate dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci, J. Flett e V. Kreuzschitz), sostenuta dalla Repubblica italiana (agenti: inizialmente sig. U. Lenza, successivamente sig. I. Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo) e dalla Poste Italiane SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti B. O'Connor, solicitor, e A. Fratini, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti di Stato di cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) (GU L 282, pag. 29), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood (relatore), giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 27 maggio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione e dalla Poste Italiane SpA. La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 22.2.2003.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nella causa T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna e CIA Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

**«Aiuti di Stato — Ricorso d'annullamento e per risarcimento — Decisione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso presentato da rappresentanti dei beneficiari potenziali di questo regime — Irricevibilità»**

(2004/C 228/92)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna, con sede in Cagliari, e CIA

Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentate dagli avvocati G. Dore e F. Ciulli, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci), avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2002, 2002/785/CE, relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere, a norma dell'art. 21 della legge della Regione Sardegna n. 21/2000, alle imprese agricole che utilizzano combustibili diversi dal metano nonché, in subordine, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti in seguito a questa decisione, il Tribunale (Seconda Sezione Ampliata) composto dal sig. J. Pirrung, presidente di Sezione, dai sigg. A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová, e dal sig. S.S. Papisavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 2 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 55 dell'8.3.2003.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 maggio 2004

**nella causa T-61/03, Irwin Industrial Tool Co. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)**

**(Marchio comunitario — Marchio denominativo QUICK-GRIP — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rifiuto di registrazione — Ricorso manifestamente privo di fondamento giuridico)**

(2004/C 228/93)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-61/03, Irwin Industrial Tool Co. con sede in Hoffman Estates, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dal sig. G. Farrington, solicitor, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) (agenti: sig. G. Humphreys e sig.ra S. Laitinen), avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2002 (procedimento R 110/2002-3), che rifiuta la registrazione del marchio denominativo QUICK-GRIP come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. Vilaras, (relatore), giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 27 maggio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 101 del 26.4.2003.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 giugno 2004

**nella causa T-96/03, Manel Camós Grau contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione e il finanziamento dell'Istituto per le relazioni europee latino-americane — Possibile conflitto d'interessi in capo ad un investigatore — Decisione di ritiro dell'investigatore dalla squadra — Ricorso di annullamento — Atti preparatori — Irricevibilità)**

(2004/C 228/94)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-96/03, Manel Camós Grau, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. M.-A. Lucas, contro Commissione delle Comunità Europee (agenti: inizialmente sig. H. van Lier, poi sigg. J.-F. Pasquier e C. Ladenburger, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 17 maggio 2002 di ritirare uno degli investigatori dall'indagine riguardante l'Istituto per le relazioni europee latino-americane, al fine di evitare ogni sospetto di conflitto d'interessi, senza annullare gli atti compiuti da tale investigatore, nonché della decisione tacita di rigetto del reclamo del ricorrente proposto il 29 luglio 2002 contro tale decisione, e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni, morali e alla carriera, che si asseriscono subito a causa di tali decisioni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 9 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 10.5.2003.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE

2 giugno 2004

**nella causa T-123/03, Pfizer Ltd contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(«Medicinali per uso umano — Avvio, ai sensi dell'art. 30 della direttiva 2001/83/CE, della procedura dell'art. 32 di tale direttiva — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)**

(2004/C 228/95)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-123/03, Pfizer Ltd, con sede in Sandwich, Kent (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Anderson, QC, K. Bacon, barrister, I. Dodds-Smith e T. Fox, solicitors, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbaek e X. Lewis), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 6 gennaio 2003 di avviare, ai sensi dell'art. 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), una procedura di deferimento all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA), in relazione al Lopid, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 2 giugno 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 19.7.2003.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 maggio 2004

**nella causa T-264/03, Jürgen Schmoldt e a. contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(Ricorso d'annullamento — Termine per il ricorso — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Decisione — Norme per l'isolamento termico — Irricevibilità)**

(2004/C 228/96)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-264/03, Jürgen Schmoldt, residente in Dalgow-Döberitz (Germania), Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG,

con sede in Brema (Germania), Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, con sede in Berlino (Germania), rappresentate dall'avv. H.-P. Schneider, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: K. Wiedner, assistito dall'avv. A. Böhlke, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda d'annullamento dell'art. 1, in relazione alla tabella 1 dell'allegato, della decisione della Commissione 9 aprile 2003, sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 50), il Tribunale (Terza sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 25 maggio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla convenuta, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario T-264/03 R.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 4.10.2003.

**Ricorso della Ryanair Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2004**

(Causa T-196/04)

(2004/C 228/97)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 maggio 2004 la Ryanair Limited, Dublino, Irlanda, rappresentata dai sigg. D. Gleeson e A. Collins Barristers e V. Power, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 12 febbraio 2004 concernente i vantaggi autorizzati dalla Regione wallona e dal Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair all'epoca della sua installazione a Charleroi;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

La compagnia ricorrente è una compagnia aerea specializzata nei voli a bassa tariffa. In occasione dell'installazione da parte della ricorrente di una base al Brussels South Charleroi Airport, la Regione wallona del Belgio ha posto in essere una serie di misure di aiuto a favore della ricorrente. Con la decisione impugnata la Commissione ha constatato che una parte di tali misure, segnatamente la riduzione dei diritti aeroportuali nonché sconti sui servizi di assistenza a terra costituivano un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune ai sensi dell'art. 87 CE. La medesima decisione dichiarava un certo numero di altri aiuti concessi dall'aeroporto alla ricorrente compatibili col mercato comune subordinatamente a diverse condizioni.

A sostegno della domanda di annullamento della decisione in parola, la ricorrente sostiene che era stato violato l'obbligo di motivazione ex art. 235 CE. In particolare la ricorrente afferma che la decisione impugnata omette di motivare la considerazione della Regione wallona e dell'aeroporto come enti indipendenti, malgrado il fatto che la regione abbia la proprietà ed il controllo dell'aeroporto. La ricorrente asserisce inoltre che non sussistono motivi di considerare la regione quale legislatore/regolatore e non proprietaria dell'aeroporto e che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione prove della condotta di altri aeroporti nonché di valutare correttamente il piano industriale dell'aeroporto.

---

**Ricorso della sig.ra Monique Negenman contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004**

**(Causa T-255/04)**

(2004/C 228/98)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 21 giugno 2004, la sig.ra Monique Negenman, residente in Roosendaal (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 8 marzo 2004 (notificata l'11 marzo 2004), con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla ricorrente il 25 novembre 2003 contro le decisioni amministrative 23 ottobre e 30 ottobre 2003 con cui si fissavano le date di inizio e di fine del congedo di maternità;
- condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento di EUR 10 000, con espressa riserva di aumento, diminuzione o successiva precisazione;

- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

La ricorrente nella causa in esame ritiene che l'APN abbia calcolato erroneamente le date di inizio e fine del suo congedo di maternità.

A sostegno delle sue pretese, essa fa valere la violazione dell'art. 58 dello Statuto (nella formulazione precedente al 1° maggio 2004) e del principio della tutela del legittimo affidamento sancito, in particolare, dall'art. 35 dello Statuto, in quanto l'APN ha fissato le date di inizio e di fine del suo congedo di maternità prendendo in considerazione la data reale del parto mentre, ai sensi del citato art. 58 dello Statuto, il congedo di maternità comincia sei settimane prima della data probabile del parto indicata in un certificato presentato dal dipendente interessato.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa T-306/99 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/99)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-306/99: Oliecentrum Nederland B.V., sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 4.3.2000.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa T-307/99 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/100)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-307/99: Oliecentrum Srijbos B.V., sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 4.3.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-308/99** <sup>(1)</sup>

(2004/C 228/101)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 24 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-308/99: H. Peeters Service B.V., sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 4.3.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-310/99** <sup>(1)</sup>

(2004/C 228/102)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-310/99: Strijbos en zoon B.V., sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 4.3.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-311/99** <sup>(1)</sup>

(2004/C 228/103)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-311/99: Tankstation Haarhuis B.V., sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 4.3.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-312/99** <sup>(1)</sup>

(2004/C 228/104)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-312/99: Technische Handelonderneming Van Dooren B.V.,

sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 4.3.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-220/02** <sup>(1)</sup>

(2004/C 228/105)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 12 maggio 2004 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico: sig.ra M.E.Martins Ribeiro) ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-220/02: Antonio Silva contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 12.10.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-242/03** <sup>(1)</sup>

(2004/C 228/106)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 25 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-242/03: Ulf Jacoby contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

---

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 23.8.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-380/03** <sup>(1)</sup>

(2004/C 228/107)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 6 luglio 2004 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-380/03: Korn-og Foderstof Kompagniet contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 21 del 24.1.2004.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-423/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/108)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 24 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-423/03: Elisabeth Saskia SMIT contro Europol.

---

<sup>(1)</sup> GU C 47 del 21.2.2004.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-89/04 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 228/109)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 24 maggio 2004 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-89/04: C.I. Bieger contro Europol.

---

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 30.4.2004.

## III

(Informazioni)

(2004/C 228/110)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 201 del 7.8.2004

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 190 del 24.7.2004

GU C 179 del 10.7.2004

GU C 168 del 26.6.2004

GU C 156 del 12.6.2004

GU C 146 del 29.5.2004

GU C 106 del 30.4.2004

Questi testi sono disponibili su:  
EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>  
CELEX:<http://europa.eu.int/celex>

---